

Scheda della Regione

Superficie:	Km ² 25.708
Popolazione (99):	5.098.234
Occupati (98):	1.326.000
In cerca di occupazione:	425.000
Rientri dall'estero (96):	9.085
Trasferimenti per l'estero (96):	8.843
Province:	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani
Comuni:	390

Fonte: rielaborazione dati ISTAT



Indice

Sintesi degli interventi

Testo della legge 4 giugno 1980, n. 55, coordinata con le leggi 6 maggio 1981, n. 93; 14 giugno 1983, n. 63 e 6 giugno 1984, n. 38
Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari
Decreto Presidenziale 22 dicembre 1981, n. 193

Regione Siciliana Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione
*Circolare n. 12 - Gruppo 21° Emigrazione
Prot. 450 del 29 marzo 1985
Modalità applicative delle leggi regionali n. 55/80 e n. 38/84 - Segue modulistica*

La Regione Sicilia, con gli articoli 12 e 13 della legge 28 marzo 86, n. 17, ha apportato le seguenti modifiche alle leggi 55 e 38

Regolamento del fondo di rotazione Regione Siciliana
*Assessore Regionale del lavoro e della Previdenza Sociale
Formazione Professionale Emigrazione Circolare n. 67 del 16 aprile 87 (ArL 17 L R 38/84)*

Legge Regionale n. 35 del 08 novembre 1988
Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro

Agevolazioni agli emigrati a cura della Agenzia Regionale dell'Impiego 307

Bilancio approvato di spesa per l'anno 2000
*Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione
Interventi a favore dei lavoratori emigranti*



Cartina Italia

Sintesi degli interventi

Beneficiari

I lavoratori siciliani emigrati e le loro famiglie che abbiano risieduto almeno due anni prima dell'emigrazione in un comune del territorio della Regione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa ad un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono inoltre previste provvidenze per il lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni. Sono considerati utili per il raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesta i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria coperta di assicurazione obbligatoria.

Ambito degli interventi

- a)** concessione di contributi alle associazioni e alle organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni;
- b)** ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia:
 - contributi a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie;
 - contributi a titolo di rimborso per le spese di viaggio.
- c)** ricovero in istituti di beneficenza ai figli minori di emigrati all'estero, ai vecchi congiunti di emigrati all'e-

stero e agli emigrati all'estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni;

d) avvio e permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati;

e) avvio e permanenza in campeggi, siti in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati di età compresa tra i dodici e i diciotto anni;

f) istituzione di borse di studio da attribuire ai figli dei lavoratori emigrati all'estero da almeno un anno e agli orfani di emigrati privi di assistenza;

g) interventi creditizi per edilizia abitativa e attività economiche in favore di emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni:

- concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria;

- concessione di credito agevolato per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero per l'acquisto, il rinnovo o il potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività;

- concessione di credito agevolato per l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, per la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica;

- concessione di credito agevolato per l'acquisto di natante da pesca nuovo o usato, la costruzione e l'ammoder-

namento dello stesso e l'acquisto e l'ammodernamento delle relative attrezzature;

h) contributi annui per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro;

i) iniziative per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

l) iniziative per il reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale, per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

m) iniziative per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici e operatori sociali;

n) iniziative per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientrati o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari;

o) iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e dei loro familiari;

p) organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero;

q) effettuazione di abbonamenti a quotidiani siciliani per associazioni e patronati operanti all'estero;

r) rimborso a favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientra-



ti in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'Inps per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;

s) contributi straordinari per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

Domande e documentazione

La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani o dal sindaco del comune di residenza.

I criteri, i requisiti, le modalità e la documentazione necessari per la presentazione delle domande sono illustrati negli allegati alla legge e in modo particolare nel Regolamento di esecuzione e nella Circolare n.12.

Regolamento e Circolare indicano infatti in maniera dettagliata i soggetti destinatari degli interventi e le condizioni relativi a: gli interventi assistenziali, i ricoveri, i contributi elettorali, le borse di studio, le colonie, i campeggi, gli interventi creditizi per l'edilizia abitativa, gli interventi creditizi per le attività economiche, gli interventi nel settore cooperativo, la formazione professionale, l'informazione, gli

interventi nel campo della sicurezza sociale.

Per facilitare la presentazione delle domande relative alle provvidenze delle leggi regionali siciliane dell'emigrazione, abbiamo ritenuto opportuno allegare i relativi modelli di domanda.

Per informazioni:

Regione Sicilia
Assessorato Regionale del lavoro
gruppo XIII emigrazione
Vincenzo Locascio
091/6968372
Luisa Saporito 091/6968371
Pietro Lunatti 091/6968367
Via Pernice 5
90100 Palermo



Testo della legge 4 giugno 1980, n. 55, coordinata con le leggi 6 maggio 1981, n. 93; 14 giugno 1983, n. 63 e 6 giugno 1984, n. 38

Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

In attuazione dell'art. 31 della legge 6 giugno 1984, n. 38 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 9 giugno 1984), la Presidenza della Regione ha disposto la pubblicazione di un testo della predetta legge coordinato con la normativa regionale in materia di emigrazione, di cui la stessa legge costituisce modificazione.

Tale testo, predisposto dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, consiste nella riproduzione della legge 4 giugno 1980, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 4 giugno 1980), inserendo in essa le modifiche apportate dalle leggi 6 maggio 1981, n. 93 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 9 maggio 1981), 14 giugno 1983, n. 63 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1983) e 6 giugno 1984, n. 38 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 9 giugno 1984).

Gli articoli sono numerati con riferimento alla legge 4 giugno 1980, n. 55, mentre le indicazioni tra parentesi si riferiscono alle norme che hanno modificato o integrato il testo dell'articolo. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Articolo 1

Modificato con l'art. 2 legge regionale 38/1984

1) La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica Sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Articolo 2

Modificato con gli artt. 1 e 3 legge regionale 38/1984

1) E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione e dell'emigrazione la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione composta:

- a) dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che la presiede;
- b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dall'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;
- c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da venticinque emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel nord America, tre nell'America centrale e del sud e due nell'Australia;

h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

i) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

m) da tre rappresentanti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, presenti nel territorio regionale.

2) (Comma abrogato).

3) I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti tra i lavoratori residenti nei rispettivi paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.

4) Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti di cui al precedente comma sono scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9.

5) (Comma abrogato).

6) Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

7) Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso presidente.

8) I componenti della Consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

9) Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto: i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione; un funzionario della sede regionale dell'INPS nonché, in relazione alle materie trattate, i direttori regionali degli Assessorati regionali.

10) Ai rappresentanti delle associazioni nazionali è esteso il trattamento previsto dall'art. 3.

Articolo 3

Modificato con gli artt. 2 e 4 legge regionale 38/1984

1) La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con



decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta.

2) La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno nell'ambito del territorio della Regione.

3) Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

4) Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

5) Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

5-bis) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni aventi validità triennale con enti ed organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzati dalla Regione siciliana, del biglietto «prepagato» di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previsto dai precedenti commi.

6) Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

7) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre Regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.

8) La quota del concorso gravante sull'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo di lire 10 milioni.

oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, l'attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore;

b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e formula proposte all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dal quinto comma dell'art. 3 della presente legge;

e) (lettera soppressa);

f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive;

g) delibera il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

h) (lettera soppressa);

i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori dalla sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.

Articolo 4

**Modificato con gli artt. 1, 2 e 5
legge regionale 38/1984**

1) La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale, della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine, la Consulta può segnalare all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione l'opportunità di affidare ad istituti di ricerca e a 24 università,

Articolo 4-bis

Aggiunto con l'art. 6 legge regionale 38/1984

1) E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta stessa nel proprio seno.

2) Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente ed il vicepresidente.

3) Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.



4) Il comitato, che è Costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

- a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione e immigrazione;
- b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;
- c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;
- d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;
- e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.

5) Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento di cui alla lett. g dell'art. 4.

6) I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione della assenze stesse.

7) Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di cui all'art. 3.

Articolo 4-ter

Aggiunto con l'art. 6 legge regionale 38/1984

1) Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale della emigrazione e dell'immigrazione.

2) Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali quattro devono essere designati dalla Consulta e tre scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche fra i componenti della Consulta medesima.

3) Con lo stesso decreto di cui al primo comma è nominato fra i componenti il comitato il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.

4) I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

5) Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

6) Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.

7) Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai periodici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

8) Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato che non siano consultori, partecipano alle sedute della Consulta, senza diritto al voto.

Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3.

Articolo 5

Abrogato con l'art. 7 legge regionale 38/1984

Articolo 6

Sostituito con l'art. 7 legge regionale 38/1984

1) Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigranti operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale.

Articolo 6-bis

Aggiunto con l'art. 8 legge regionale 38/1984

1) Per le finalità del precedente articolo, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito della richiesta ivi prevista, invita il competente consiglio a procedere, entro 90 giorni, alla elezione dei consiglieri.

2) Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore segnala all'Assessorato regionale degli enti locali l'inadempienza per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 7

Modificato con gli artt. 1 e 9 legge regionale 38/1984

1) Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e culturale.

2) L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriali le di competenza, può consistere in particolare:

- nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle



provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche

- nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati ed immigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;

- nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;

- nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

Articolo 8

Modificato con l'art. 10 legge regionale 38/1984

1) Le somme stanziare dalla presente legge per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità dei criteri fissati dal regolamento di attuazione, sentita la competente Commissione legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

2) La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.

Articolo 9

Modificato con gli artt. 1 e 11 legge regionale 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonché agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione.

2) I suddetti contributi sono concessi per il potenziamento delle strutture organizzative e, nella misura non inferiore al 70 per cento dello stanziamento, per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed, in particolare, per:

a) l'organizzazione all'estero, in Sicilia e nel restante territorio nazionale di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri;

b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per alme-

no il 50 per cento di emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;

c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;

d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico culturali;

e) l'organizzazione di attività culturali e di formazione linguistica a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

3) Le domande per ottenere i contributi, corredate dagli specifici programmi di attività e dei preventivi di spesa, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

4) La concessione dei contributi è disposta, entro il primo trimestre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto, per quanto riguarda le associazioni, alle quali devono essere destinati i due terzi dello stanziamento, della consistenza delle loro strutture organizzative.

5) Il contributo è erogato anticipatamente fino al 70 per cento del suo ammontare, tenuto conto del programma di attività e dei preventivi di spesa.

6) Al saldo si provvede su presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del conto consuntivo delle spese effettuate con il contributo.

7) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi.

Articolo 10

Modificato con l'art. 12 legge regionale 38/1984

1) Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 500.000;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrano da Paesi europei ed a lire 400.000 per coloro che rientrano da Paesi extra-europei.

(1-bis) Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pen-



sionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.

2) I contributi di cui alle lettere a e b sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

3) Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto dall'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

4) Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

5) Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa.

6) (Comma abrogato).

7) (Comma abrogato).

8) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione dell'anagrafe dell'emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati.

Articolo 10-bis

Aggiunto con l'art. 13 legge regionale 38/1984

1) I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.

2) Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto articolo 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalità.

Articolo 11

Modificato con l'art. 13 legge regionale 38/1984

1) I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

2) (Comma abrogato)

3) (Comma abrogato).

4) La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Articolo 12

Modificato con gli artt. 1 e 14 legge regionale 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati ed immigrati.

2) Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero l'avviamento in colonie gestite direttamente.

3) Sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventive, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti.

4) Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.

5) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.

6) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati.

Articolo 12-bis

Aggiunto con l'art. 15 legge regionale n. 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione cura, con le modalità di cui all'art. 12, l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati ed immigrati, di età compresa fra i dodici e i diciotto anni.

Articolo. 13

Modificato con l'art. 1 legge regionale 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno, ed agli orfani di emigrati



privi di assistenza ex ENAOLI, per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.

2) L'importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all'università. Le media richiesta per l'ottenimento della borsa di studio è di 24/30.

3) Tale provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

4) Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati, a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari ed i provveditori agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.

Articolo 14

Sostituito con l'art. 16 legge regionale 38/1984

1) In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

2) Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

3) Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

4) La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

5) Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purché il rientro medesimo avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro tre anni dalla concessione del contributo regionale.

6) Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

7) Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

8) A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

9) Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

10) Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due

anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltre all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

11) Nei limiti di cui al sesto e al settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.

12) Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

13) Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

14) Nessun'altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

15) Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

16) La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

17) A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi.

Articolo 15

Sostituito con l'art. 15 legge regionale 38/1984

1) Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire 50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma.

2) Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3) I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria;

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni;



c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni.

4) I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 per cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi, dello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

5) Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. L'interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avvenuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.

6) In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi.

7) Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

8) A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:

1. per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

2. per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti.

9) La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.

10) Il finanziamento può essere concesso anche prima del rientro definitivo, purché questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione. L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.

11) Alla gestione del fondo sovraintende un comitato amministrativo, presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composto:

- del direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

- di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentanti in Consulta;

- di un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;

- di due componenti designati, rispettivamente, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane;

- di un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

- di un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

12) Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ed ha sede presso l'Assessorato medesimo.

13) Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella della sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.

14) Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.

15) Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.

16) Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

17) L'ammontare dell'eventuale perdita viene addebitato al fondo.

18) Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.

19) L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.

20) Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Articolo 16

Sostituito con l'art. 18 legge regionale 38/1984

1) Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.

2) I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lett. a il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere e attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.

(3) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

4) Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art. 10.



Articolo 17

Abrogato con l'art. 32 legge regionale 38/1984

Articolo 18

**Modificato con l'art. 20
legge regionale 38/1984**

- 1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro.
- 2) Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
- 3) Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Articolo 19

- 1) Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni.

Articolo 20

Abrogato con l'art. 32 legge regionale 38/1984

Articolo 21

**Modificato con gli artt. 1 e 21
legge regionale 38/1984**

- 1) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di cui all'art. 18 operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi a soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.

Articolo 22

**Modificato con l'art. 22
legge regionale 38/1984**

- 1) Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

Articolo 23

**Modificato con gli artt. 1 e 2 legge regionale
93/1981 e artt. 1 e 23 legge regionale 38/1984**

- 1) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:
 - a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;
 - b) per il reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;
 - c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b;
 - d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientrati o di quanti intendono emigrare e dei loro familiari.

1-bis) La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9.

- 2) Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal l'art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati o immigrati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Articolo 24

Modificato con l'art. 1 legge regionale 38/1984

- 1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed amministrazioni pubbliche, ed assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.
- 2) Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.

Articolo 24-bis

Aggiunto con l'art. 24 legge regionale 38/1984

- 1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, con le associazioni ed i patronati di cui all'art. 10 della presente legge e con enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione e previa intesa di massima con il Ministero degli affari esteri, ad organizzare attività culturali a favore degli emigrati sicilia-



ni e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

2) Le predette attività possono, tra l'altro, riguardare rappresentazioni teatrali e folcloristiche, proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze storico-culturali, nonché la diffusione di libri, pubblicazioni ed altro materiale a carattere culturale e devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana.

3) Il materiale suscettibile di uso continuativo può essere messo a disposizione di associazioni di emigrati all'estero, per il tramite delle associazioni di cui all'art. 9, che, in base ad appositi accordi con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ne assicurano la conservazione e la fruizione da parte degli emigrati siciliani all'estero.

Articolo 25

Modificato con l'art. 1 legge regionale 38/1984

1) Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, su richiesta di associazioni di emigrati operanti all'estero, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della presente legge, e di istituti di patronato operanti all'estero, con un massimo di tre copie per ciascun organismo, scelti garantendo la pluralità dell'informazione.

Articolo 26

Modificato con gli artt. 25 legge regionale 38/1984

1) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell'emigrazione. Le predette attività, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, possono svolgersi anche all'estero.

2) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove ed organizza periodicamente una conferenza dell'emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.

Articolo 27

Sostituito con l'art. 26 legge regionale 38/1984

1) Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria—nel limite massimo di 15 anni di lavoro—effettuati in paesi esteri con i quali non esistono

convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

2) I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975.

Articolo 28

Modificato con l'art. 3 legge regionale 93/81, l'art. 2 legge regionale 63/1983 e l'art. 27 legge regionale 38/1984

1) Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti da paesi europei, lire 600 mila agli emigrati provenienti dai paesi extra-europei a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

2) Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il trentesimo giorno successivo.

3) Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro ovvero di godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero.

4) Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'articolo 10-bis, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali.

Articolo 29

Modificato con l'art. 1 legge regionale 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa.

Articolo 30

Modificato con gli artt. 1 e 2 legge regionale 38/1984

1) Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:

- le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;



- le modalità per l'attività ed il funzionamento dei comitati per l'emigrazione;
- l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;
- le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;
- le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

2) Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 31

Modificato con gli artt. 1 e 2 legge regionale 38/1984

1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede all'istituzione, nell'ambito degli organi e delle strutture previste per l'attuazione della presente legge, di una Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.

2) Tale Commissione ha il compito di:

- a) studiare, analizzare e approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
- b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;
- c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
- d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.

3) La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o da un suo delegato, è composta da:

- a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell'INPS;
- b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione che svolgerà anche le funzioni di segretario;
- c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Articolo 32

Abrogato con l'art. 32 legge regionale 38/1984

Articolo 33

1) Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.915 milioni, così suddivisa:

Anno	1980	1981	1982
• art. 3 terzo comma	25	50	10
• art. 3 penultimo comma (Concorso nel le spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, ecc.)	10	10	10
• art. 4 per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale dell'emigrazione	10	150	10
• art. 5 e 6 (Comitati per la emigrazione)	100	400	400
• art. 9 (Contributi enti ed associazioni)	100	400	400
• art. 10 lettere a) e b) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio)	250	500	500
• art. 10 ultimo comma (Anagrafe)	50	50	50
• art. 11 (Ricoverti)	800	800	900
• art. 12 (Colonie)	10	100	100
• art. 13 (Borse di studio)	35	45	45
• art. 17 (Consorzio per credito di esercizio - Fondo di rotazione)	50	100	100
• art. 18 (Contributo sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati)	20	200	200
• art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati)	20	200	200
• art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati)	5	20	20
• art. 24 (Turismo sociale)	100	100	100
• art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all'estero)	15	40	40
• art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per l'organizzazione della Conferenza dell'emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari)	150	90	90
• art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero non coperti da assicurazioni obbligatorie)	5	10	10
• art. 28 (Contributi elettorali)	500	1500	100
• art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati)	35	50	20

Articolo 34

Modificato con l'art. 1 legge regionale 38/1984

1) Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:

- art. 11: lire 300 milioni;
- art. 12: lire 2.500 milioni;
- art. 13: lire 200 milioni;
- art. 26: lire 400 milioni.



2) Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.

3) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4) Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

5) Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 25 e 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.

Articolo 35

1) All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente comma, e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

2) L'onere a carico degli esercizi 1981-1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-82; quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03—settore 03—programma 02—elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06—settore 02—programma 02—elemento di programma 03.

Articolo 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Avvertenze - Non si riportano le restanti disposizioni delle leggi 6 maggio 1981, n. 93 e 14 gennaio 1983, n. 63, in quanto le stesse hanno già cessato ogni efficacia.

La legge 6 giugno 1984, n. 38, contiene inoltre le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1) Negli articoli 5 e 7 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, nonché nell'annessa tabella A, la dizione «Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale» è modificata in «Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione».

Articolo 3

1) (Modifica l'art. 2 legge regionale 55/1980).

2) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede, con proprio decreto, a modificare ed integrare, in armonia alle disposizioni del pre-

sente articolo, la Consulta regionale costituita in esecuzione dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche.

Articolo 11

1) (Modifica l'art. 9 legge regionale 55/1980).

2) Nella prima applicazione della presente legge, i termini di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, sono rispettivamente quelli del trentesimo e del sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 16

1) (Sostituisce l'art. 14 legge regionale 55/1980).

2) Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine previsto dal quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 17

1) (Sostituisce l'art. 14 legge regionale 55/1980).

2) Nella prima applicazione della presente legge il tasso di interesse di cui al settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come modificato dal presente articolo, è fissato nella misura del 4,5 per cento.

Articolo 19

1) Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, come sostituiti dalla presente legge, si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria, purché gli interessati dichiarino di volersene avvalere presentando apposita istanza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 28

1) Le provvidenze disposte dagli articoli 12, 15, 16, 17 e 18 della presente legge spettano anche ai lavoratori autonomi in possesso del requisito di cui al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55

e successive modifiche, che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio e della propria famiglia, e sempre che fruiscono, in ogni caso, di un reddito di ammontare non superiore a quello stabilito dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche.

Articolo 29

1) Ai componenti gli organi collegiali previsti dalla presente legge può essere corrisposto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del



Presidente della Regione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale.

Articolo 30

1) E' istituito, con decreto del Presidente della Regione, il Comitato interassessoriale per l'emigrazione e l'immigrazione, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, e composto dagli Assessori regionali preposti ai settori di intervento previsti dalla presente legge.

2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la segreteria della Giunta Regionale.

3) Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- realizza il collegamento tra la Consulta e gli organi regionali della programmazione;
- promuove il coordinamento delle leggi in materia di emigrazione con la restante legislazione regionale, al fine di assicurarne la più ampia fruizione da parte degli interessati
- verifica periodicamente lo stato di attuazione delle leggi in materia di emigrazione.

Articolo 31

1) Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative alla emigrazione.

Articolo 33

1) Per le finalità della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e della presente legge, è stanziata, per l'anno 1984, la somma di lire 6.150 milioni così suddivisa:

	(milioni di lire)
- Articolo 3	300
- Articolo 4, 4bis ter	300
- Articolo 6	600
- Articolo 9	900
- Articolo 10 ultimo comma	300
- Articolo 12	800
- Articolo 12 bis	50
- Articolo 13	100
- Articolo 18	500
- Articolo 19	200
- Articolo 21	50
- Articolo 23	100
- Articolo 24	500
- Articolo 24 bis	500
- Articolo 25	50
- Articolo 26	500
- Articolo 27	100
- Articolo 29 presente legge	300
	6.150

2) Per gli anni successivi, gli stanziamenti relativi agli articoli di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli articoli 4, secondo comma e 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3) Per le finalità dell'art. 10 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come introdotto con l'art. 13 della presente legge, il fondo per i servizi previsto dall'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è incrementato della somma di lire 3.000 milioni all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1984.

4) Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite ventennale di impegno di lire 5.000 milioni.

5) Per le finalità di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è istituito in fondo di rotazione di lire 50.000 milioni.

Articolo 34

1) Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 e del l'art. 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1984, rispettivamente, la spesa di lire 700 milioni e di lire 200 milioni.

2) Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dalla applicazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzata a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 4.300 milioni, così suddivisa:

- art. 9 lire 600 milioni;
- art. 10 lire 1.200 milioni;
- art. 11 lire 2.000 milioni
- art. 28 lire 500 milioni.

Articolo 35

1) Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 69.350 milioni per l'anno 1984, in lire 13.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

2) Agli oneri ricadenti nell'anno 1984, si provvede quanto a lire 14.150 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 55.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Articolo 36

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.



Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari

Decreto Presidenziale 22 dicembre 1981, n. 193

Il presidente della regione

*Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;*

Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari;

Visto il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, reso nella seduta del 21 luglio 1980;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione», reso nella seduta del 5 dicembre 1980;

*Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale formulata con nota numero 217/81/XVII del 21 maggio 1981;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1981, n. 333;*

Decreta:

Articolo 1

L'assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, attraverso l'anagrafe dell'emigrazione, all'individuazione dei flussi migratori, con particolare riguardo alla dislocazione territoriale ed alle caratteristiche per età, sesso e qualifica professionale, al fine di adeguare la propria azione e quella della Consulta regionale dell'emigrazione alle reali esigenze emergenti dal mondo della emigrazione, nel quadro della politica di programmazione.

Articolo 2

I consigli dei comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti, secon-

do i dati dell'ultimo censimento, procederanno alla elezione, con schede limitate a due nominativi, di tre consiglieri, di cui uno della minoranza. A seguito di tale elezione e previa designazione dei rappresentanti da parte delle sedi provinciali degli istituti di patronato e delle sedi regionali delle associazioni degli emigrati, purché rappresentate in sede locale, l'Assessore del lavoro ed alla previdenza sociale farà luogo, con proprio decreto, alla nomina dei comitati per l'emigrazione, di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

I consigli dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e con notevole intensità emigratoria, possono, con deliberazione motivata, chiedere la istituzione di un comitato per l'emigrazione, eleggendo contestualmente 3 consiglieri, con le modalità indicate al primo comma. L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l'hanno motivata provvederà con proprio decreto, previa richiesta ai predetti organismi della designazione dei rappresentanti, alla istituzione del comitato per l'emigrazione, secondo la composizione di cui all'art. 5 della legge 4 giugno 1980, n. 55.

Con i citati provvedimenti deliberativi saranno determinati gli oneri finanziari, da porre a carico dell'amministrazione comunale per il funzionamento dei comitati.

Articolo 3

I comitati deliberano i programmi di attività, l'adozione delle iniziative di competenza ed i criteri di utilizzazione delle somme disponibili.

I comitati svolgeranno la loro attività anche a favore degli emigrati, e loro famiglie, residenti in comuni non serviti, limitatamente all'opera di informazione e di orientamento, nonché

degli emigrati e loro familiari che hanno trasferito del tutto la loro residenza all'estero, quale che sia il comune di origine o di provenienza.

I comitati durano in carica tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della data della riunione, o almeno 24 ore prima, in caso di urgenza, convoca il comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

Il presidente curerà l'esecuzione delle deliberazioni del comitato.

Ai componenti è corrisposto per ogni seduta e per non più di quattro sedute al mese, un gettone di presenza di L. 3.000, elevato a L. 5.000 per il presidente.

Articolo 4

Fino a quando non saranno determinati i flussi migratori, l'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale procederà al riparto degli stanziamenti annuali in misura proporzionale alla popolazione residente, con un minimo di L. 2.000.000 ed in modo da riservarne fino al 50 per cento ai comitati di cui al primo comma dell'art. 2. In relazione a particolari esigenze potranno assegnarsi ai comitati somme aggiuntive nella misura massima del 20 per cento della dotazione originaria, previa delibera motivata degli stessi e sempreché la prima quota sia stata esaurita.

Dopo la determinazione dei flussi migratori, le somme saranno ripartite per almeno il 60 per cento in proporzione all'entità di questi.

Le somme sono versate mediante ordini di accreditamento ai presidenti dei comitati, che sono autorizzati, in caso di urgenza, al prelievo mediante buoni a proprio favore entro il limite massimo del 25 per cento dell'assegnazione. Le somme stesse potranno essere destinate



unicamente allo svolgimento delle attività elencate nel secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

La vigilanza ispettiva sui comitati è demandata all'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale, che in caso di irregolarità o di mancato funzionamento può, previa contestazione, procedere allo scioglimento ed alla nomina di commissari straordinari nella persona di un funzionario dell'Assessorato, per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale si dovrà fare luogo alla ricostituzione.

Articolo 5

La Regione siciliana, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, svolge in particolare, nei riguardi delle collettività siciliane all'Estero, le seguenti attività promozionali:

- organizza all'Estero l'elezione degli emigrati chiamati a far parte della Consulta dell'emigrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
- concede contributi alle associazioni, organizzazioni, enti e patronati previsti dal primo comma dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed in possesso dei requisiti nello stesso art. 9 indicati, per lo svolgimento di attività promozionali inerenti particolarmente alla organizzazione all'Estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati;
- assume iniziative culturali, di turismo sociale, nonché l'organizzazione di colonie anche all'Estero per figli di emigrati e la diffusione della stampa siciliana all'Estero con i criteri di cui all'art. 25 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Le attività di cui al primo e terzo a linea del primo comma del presente articolo sono realizzate dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale anche di concerto con la Consulta regionale dell'emigrazione, nonché dalle sedi siciliane sia delle associazioni del settore, che aderiscono ad associazioni nazionali riconosciute dal Ministero degli affari esteri, sia dagli istituti di patronato operanti all'estero.

I predetti organismi inoltreranno all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, ed entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, e alle altre scadenze stabilite dal presente regolamento, i relativi programmi di attività, con l'indicazione dei contenuti, dei tempi, delle modalità e caratteristiche delle iniziative preventivate, al fine di consentire all'Assessorato stesso di concertare le opportune intese con il Ministero degli affari esteri in ordine alla loro realizzazione.

Articolo 6

Hanno diritto ai contributi per trasporto masserizie e per rimborso spese di viaggio, di cui all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, quei lavoratori che, essendo rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 giugno 1980, abbiano prestato attività lavorativa subordinata o autonoma all'Estero per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio o per almeno cinque anni negli ultimi sette anni in altra parte del territorio nazionale, considerandosi come utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria.

In caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale, è sufficiente che il richiedente, nell'arco del quinquennio o del settennio considerati, abbia comunque prestato attività lavorativa.

I predetti contributi sono cumulabili e sono maggiorati del 20 per cento per ciascun familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento, dimissioni per malattia, fermo restando che la maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste. Le maggiorazioni per il carico familiare spettano per il coniuge e per i figli legittimi ed equiparati, nonché per i genitori ultrasessantenni o che in base alla certificazione delle competenti autorità sanitarie abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50 per cento, sempreché i familiari stessi risultino compresi nel certificato di

stato di famiglia. Per i figli studenti ultradiciottenni, le quote di maggiorazione sono corrisposte fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, statale o parificata; fino al 26° anno di età in caso di frequenza al corso legale degli studi universitari o ad altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, cui si acceda con il diploma di scuola media di 2° grado e, senza limiti di età, qualora siano invalidi. Le condizioni volute debbono accertarsi con riferimento alla data di rientro in Sicilia.

I contributi saranno corrisposti ai legittimi eredi, sempreché la morte dell'avente diritto sia avvenuta successivamente al 18 giugno 1980.

Essi non sono cumulabili con il contributo straordinario di L. 350.000 di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, possono essere fruiti una sola volta e non spettano in caso di perdita della cittadinanza italiana, salvo la facoltà di presentare istanza in caso di riacquisto successivamente al rientro.

I contributi e le relative maggiorazioni sono compatibili con il trattamento previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402. Il contributo per trasporto masserizie può essere richiesto da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare. Il contributo per rimborso spese di viaggio può essere richiesto da tutti i componenti il nucleo familiare che vantino periodi lavorativi prescritti. Non spetta alcuna maggiorazione per quei componenti la famiglia che abbiano diritto ad almeno una delle prestazioni.

Articolo 7

La domanda per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo è presentata al comune di residenza sul prescritto modello, corredata della documentazione ivi indicata, anche per il tramite dei comitati per l'emigrazione, degli istituti di patronato e delle associazioni degli emigrati.

Il sindaco, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, dispone l'erogazione dei contributi mediante anticipazione sui fondi versa-



ti ai comuni medesimi ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. All'uopo i comuni, con delibera consiliare, determinano annualmente l'ammontare delle somme da destinare alle predette finalità, sulla base degli oneri sostenuti negli anni precedenti per analoghe provvidenze e di ogni altro elemento utile al riguardo.

L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale rimborsa ai comuni le somme erogate mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci.

I sindaci, prima di disporre i pagamenti, accerteranno che i richiedenti non abbiano avanzato domanda in altro comune della Sicilia, in cui abbiano risieduto dopo il rientro e, qualora i richiedenti abbiano risieduto in altra regione italiana anteriormente al rientro in Sicilia, accerteranno, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che gli stessi non abbiano chiesto né ottenuto analoghe provvidenze, comunque denominate, da parte di altre regioni.

Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessore del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla notifica, per il tramite dell'amministrazione comunale. In sede di istruttoria del ricorso o anche a seguito della presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, i sindaci sono facoltati a riformare la decisione negativa, disponendo il pagamento del contributo, dandone comunicazione all'Assessorato, ove sia stato avanzato gravame.

I comuni sospenderanno il pagamento dei contributi qualora accertino che successivamente al rientro l'interessato si è trasferito all'Estero o in altra regione. In caso di duplicazione di pagamento, i comuni provvederanno al recupero, previa richiesta in via amministrativa, con la procedura del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, computando gli interessi al tasso legale dalla data dell'indebita percezione. Le somme recuperate saranno versate in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

Articolo 8

I ricoveri previsti dall'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55,

decorrono dalla data di effettivo inizio fino al 30 giugno dell'anno successivo. In caso di bisogno possono essere disposti anche per i mesi estivi e possono essere prorogati, perdurando le condizioni volute, per l'anno scolastico successivo.

In caso di rientro del genitore dall'Estero, il ricovero cessa con la fine dell'anno scolastico in corso. La condizione di emigrato all'Estero è accertata direttamente dal sindaco.

I ricoveri, anche per i casi di proroga, sono disposti dal sindaco con provvedimento da trasmettersi entro 10 giorni all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, presso istituti di assistenza all'infanzia, case di fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni, associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione, nonché di cooperative di servizio che operano nel settore, in Sicilia.

Hanno diritto al ricovero i figli di emigrati all'Estero, legittimi ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti o fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media di 2° grado, o senza limiti di età, qualora siano invalidi; i genitori di emigrati all'Estero, purché abbiano superato il 60° anno di età o che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50 per cento e sempreché non vi siano, in Sicilia, altri figli di età superiore ai 18 anni, in grado di provvedere al loro mantenimento; gli emigrati che rientrano in Sicilia dopo una permanenza all'Estero di almeno 5 anni ed abbiano superato il 60° anno di età ovvero che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50 per cento, sempreché il rientro sia avvenuto successivamente al 18 giugno 1980.

I ricoveri di cui al presente articolo sono limitati ai soggetti che versino in effettivo stato di bisogno.

La domanda per il ricovero o la proroga deve essere presentata al comune di residenza del ricoverando o al comune ove ha sede l'istituto presso il quale si chiede il ricovero, dal ricoverando stesso e, per i minori, da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, anche per il tramite del legale rappresentante dell'isti-

tuto presso cui si chiede il ricovero, corredata della documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti.

L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero, mediante ordine di accreditamento a favore dei sindaci verserà le somme occorrenti per il pagamento delle rette agli istituti, da effettuarsi trimestralmente secondo i costi fissati per i ricoveri dell'articolo 1 lett. a) della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28 e successive modifiche.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, hanno diritto all'avviamento in colonie marine o montane site in Sicilia, durante i mesi di luglio ed agosto, i minori che alla data del 1° luglio abbiano una età compresa tra i sei e gli undici anni compiuti, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'Estero o n altra parte del territorio nazionale. Lo stato di emigrazione di almeno uno dei genitori deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed è comprovato mediante idonea certificazione del sindaco.

La domanda è presentata entro il 30 aprile al comune della Sicilia in cui il minore abbia l'iscrizione anagrafica o a quello di provenienza o alle sedi regionali o provinciali degli istituti di patronato od alle associazioni operanti in favore degli emigrati, che svolgono attività promozionale nel settore. La domanda deve essere prodotta da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, corredata dalla prescritta documentazione.

Le amministrazioni e gli organismi interessati cureranno l'accertamento dei requisiti, provvedendo, entro il 31 maggio, alla stipula delle convenzioni con enti o istituti che gestiscono colonie marine o montane o all'avviamento in colonie gestite direttamente. Le convenzioni, da approvarsi da parte della giunta comunale e, per gli istituti di patronato e le associazioni, dagli organismi deliberativi a livello regionale, saranno rimesse all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ai pre-



ventivi, in conformità allo schema-tipo da approvarsi con decreto dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale. Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per gli enti gestori, mentre per le amministrazioni e gli organismi che procedono all'avviamento l'efficacia delle stesse è subordinata all'approvazione dei preventivi di spesa da parte dell'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale. Le spese di viaggio di andata e ritorno per il raggiungimento delle colonie saranno a carico dei genitori o di enti pubblici o privati. Presso le stesse colonie potranno svolgersi corsi di aggiornamento culturale e linguistico, anche ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55.

Articolo 10

Le rette giornaliere, da corrispondere per ciascuna unità avviata in colonia, non potranno superare l'importo di L.8.000. L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, a rivedere il predetto limite, in misura non superiore al 10 per cento annuo.

L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà, con il decreto di finanziamento, all'approvazione dei preventivi di spesa, nonché al versamento di acconti pari al 50 per cento della spesa prevista. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti occorrenti, le colonie avranno inizio alla data fissata. Entro il 31 ottobre sarà presentato il consuntivo delle spese sostenute.

La permanenza in colonia non potrà superare complessivamente, per ogni unità, n. 28 giornate di effettiva presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema-tipo di convenzione. La vigilanza sull'andamento delle colonie è demandata all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, che vi potrà provvedere anche a mezzo degli organi periferici.

Articolo 11

L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale è autorizzato a conferire borse di

studio dell'importo di L. 200.000 ciascuna, elevato a L. 500.000 per gli studenti universitari, a favore dei figli di emigrati all'Estero da almeno un anno e degli orfani di emigrati all'Estero privi di assistenza ex ENAOLI, che abbiano frequentato in Sicilia una scuola media di 2° grado statale o parificata, riportando allo scrutinio finale o agli esami, nella sessione estiva, una media di almeno 7/10 o equipollente, o un ateneo siciliano, riportando negli esami delle sessioni di giugno, ottobre e febbraio, nelle materie previste dal piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o, in mancanza, dal piano generale di studi consigliato dalla facoltà, una media di almeno 24/30 o, con esito favorevole, un corso di 1a formazione professionale finanziato dalla Amministrazione regionale. Il godimento della borsa non è cumulabile con altri benefici analoghi.

La domanda deve essere presentata all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale dall'aspirante, se maggiorenne, o da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, per il tramite del comune di residenza, che alleggerà il certificato attestante lo stato di emigrazione all'Estero di uno dei genitori, da almeno un anno, corredata dei documenti richiesti, entro il 30 novembre. La documentazione attestante il conseguimento dei voti riportati negli esami universitari potrà essere prodotta entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per gli orfani dovrà, altresì, prodursi il certificato di morte di almeno uno dei genitori emigrati all'Estero e la documentazione attestante la mancanza di assistenza ex ENAOLI.

L'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale provvederà annualmente, con proprio decreto, alla determinazione del numero di borse di studio da conferire, nonché, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità, al riparto delle borse di studio per categoria e per territorio ed alla formazione delle graduatorie, dando precedenza agli orfani, ai figli di famiglie numerose, limitatamente ad un figlio, ai figli di famiglie particolarmente bisognose e, a parità di condizioni, a coloro che abbiano riportato la media

più alta, non computandosi le materie facoltative per i corsi universitari e, per le scuole medie, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

Articolo 12

La domanda per la fruizione delle provvidenze creditizie, previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, deve essere presentata dagli interessati in possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 congiuntamente ad uno degli istituti di credito convenzionati ed all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, corredata dei documenti prescritti, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia o, in caso di rientro avvenuto tra il 20 febbraio 1975 ed il 18 giugno 1980, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, da coloro che vantino i periodi lavorativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Le provvidenze destinate all'edilizia abitativa, di cui all'art. 16 lett. a) della legge 4 giugno 1980, n. 55, possono essere richieste dagli emigrati anche prima del rientro in Sicilia, purché alla data della domanda sussistano i periodi lavorativi sopraindicati. Gli emigrati in altra parte del territorio nazionale dovranno, altresì, produrre il certificato di residenza, rilasciato dal comune in cui prestano l'attività lavorativa.

La concessione delle provvidenze per l'edilizia abitativa è condizionata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che né il richiedente né altro componente il nucleo familiare hanno il possesso di altro immobile ad uso di civile abitazione, adeguato ai bisogni della famiglia in base ai criteri fissati in materia di edilizia economica e popolare. Il predetto requisito va accertato, per gli emigrati rientrati definitivamente in Sicilia, con riferimento al comune di residenza e, per gli emigrati all'Estero o in altra regione, con riferimento al comune della Sicilia in cui si intende realizzare l'iniziativa, risultante dalla istanza.



La documentazione attestante la qualifica o l'attività, per le iniziative di cui alle lettere b), c), e d) dell'art. 16 della legge 4 giugno 1980, n. 55, potrà essere prodotta successivamente alla istanza e, comunque, prima dell'emanazione del decreto concessivo.

L'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti, inoltrerà all'istituto di credito il nulla-osta al finanziamento, subordinatamente alla esistenza dei fondi in bilancio. Gli istituti di credito trasmetteranno all'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale le partite da ammettere a finanziamento, tenendo conto della data di presentazione dell'istanza e nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Le provvidenze per l'edilizia abitativa saranno concesse al coniuge superstite, permanendo, all'atto della concessione del beneficio, lo stato vedovile, sempreché il «de cuius» sia morto successivamente al 18 giugno 1980 ed abbia presentato istanza ai sensi del presente articolo.

Articolo 13

In base all'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 l'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale esaminerà l'adozione di iniziative di turismo sociale a favore di collettività di lavoratori italiani emigrati all'Estero e loro famiglie, con particolare riguardo a quelle residenti in paesi transoceanici, nel quadro di intese con il Ministero degli affari esteri ed eventualmente con altri enti ed organismi operanti nel settore turistico.

Articolo 14

Le domande per la fruizione delle provvidenze previste dagli articoli 10 e 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, dovranno essere corredate del certificato di cittadinanza italiana, nonché, qualora sia richiesto il requisito del rientro definitivo, del certificato di residenza attestante la relativa data.

Le domande stesse saranno, inoltre, corredate dal certificato del datore di lavoro

o di un certificato rilasciato da una autorità italiana o straniera o delle tessere assicurative, attestanti i periodi lavorativi prestati durante l'emigrazione e la qualifica rivestita. Relativamente alle provvidenze di cui all'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, la documentazione attestante l'attività lavorativa potrà essere sostituita dal certificato del sindaco, attestante che il richiedente ha beneficiato del contributo straordinario di Lire 350.000, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, o di almeno uno dei contributi previsti dall'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55. L'infortunio e la malattia professionale saranno comprovati dal certificato dell'Ente assicuratore straniero o della competente sede INAIL, attestante l'assistenza ricevuta dall'interessato in occasione del verificarsi di tali eventi.

I certificati anagrafici potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. I fatti, stati o qualità personali, ivi compresa la qualifica lavorativa rivestita durante l'emigrazione, potranno essere comprovati con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti indicati al comma precedente, in ordine alla sussistenza dei periodi lavorativi richiesti.

I documenti occorrenti potranno essere prodotti in copia, debitamente autenticata. A richiesta dell'amministrazione competente a ricevere l'istanza, i documenti redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, secondo le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per le tessere assicurative, è sufficiente che la traduzione riporti i periodi lavorativi da esse risultanti.

Articolo 15

I familiari indicati negli articoli 11 e 12 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 hanno diritto alla provvidenze ivi previste anche in caso di morte del

lavoratore emigrato, purché il decesso si sia verificato successivamente al 18 giugno 1980.

I modelli per la fruizione delle provvidenze previste dal presente regolamento sono approvati dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale.

Il regolamento di prima attuazione emanato con decreto dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale il 16 ottobre 1975, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 dicembre 1981



Regione Siciliana Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione

Circolare n. 12 - Gruppo 21° Emigrazione - Prot. 450 del 29 marzo 1985

Modalità applicative delle leggi regionali n. 55/80 e 38/84

Oggetto: LL.RR. 4-6-80 n. 55 e 6-6-84 n. 38 recanti provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. Modalità applicative.

Considerazioni generali

Sulla G.U.R.S. n. 25 del 9-6-84 è stata pubblicata la L.R. n. 38 del 6-6-84, contenente modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 55/80, recante:

«Provvedimenti in favore dei Lavoratori Emigrati e delle loro Famiglie».

La legge, che è entrata in vigore il 24-6-84, oltre a sostituire parte della disciplina prevista in materia di emigrazione, ha introdotto sostanziali e significative innovazioni e procedure diverse, soprattutto nella normativa attinente agli interventi creditizi e agli organismi del settore dell'emigrazione. In applicazione dell'art. 31 della legge n. 38 sopra richiamata, considerate le necessità di ordinare la legislazione regionale che dal 3-6-75 ha riguardato il fenomeno migratorio, dalla Presidenza della Regione è stata disposta la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 3 del 19-1-85 (supplemento ordinario) di un Testo Coordinato che a maggior chiarimento si ritiene opportuno illustrare con la presente circolare, con l'avvertenza che devono intendersi abrogate le precedenti circolari esplicative, restando applicabili, sempreché non abrogate e non incompatibili con le norme della L.R. n. 38, le disposizioni del Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 193 del 22-12-81, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 30-4-82.

Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione

Composizione e Funzionamento
E' istituita presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,

della Formazione Professionale e dell'Emigrazione la Consulta Regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione composta:

a) Dall'Assessore Regionale del Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione che la presiede;

b) da nove Sindaci di comuni siciliani, scelti fra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio eletti in rappresentanza dalle nove province dell'isola dall'Assemblea Regionale Siciliana con scheda limitata a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di Patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'Estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 3-6-75, n. 25;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia Centro-Settentrionale; designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da venticinque emigrati all'Estero da almeno tre anni, di cui quattro in Francia, cinque nella Germania Federale, tre nel Benelux, quattro in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e sette nelle seguenti aree extraeuropee: due nel Nord-America, tre nell'America Centrale e del Sud e due nell'Australia;

h) da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;

i) dal Direttore Regionale dell'Assessorato del lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione;

1) da sette esperti in materia di emigrazione all'Estero, nominati dall'Assessore Regionale per il lavoro, la Previ-

denza Sociale, la Formazione professionale e l'Emigrazione;

m) da tre rappresentanti delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative presenti nel territorio Regionale.

I rappresentanti di cui alla lettera g sono eletti tra i lavoratori residenti nei rispettivi paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta. Fino a quando non saranno disciplinate le modalità per l'elezione, i rappresentanti sopra specificati sono scelti dall'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, sentite le Associazioni legittimate e i Patronati.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione.

Il Presidente della Consulta è sostituito in caso di assenza o impedimento, da uno dei due vicepresidenti eletti dalla Consulta nel proprio seno, di volta in volta designato dallo stesso Presidente. I componenti della Consulta saranno dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse.

Verranno chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto i rappresentanti delle Associazioni Nazionali degli Emigrati riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna Associazione; un funzionario della sede regionale dello I.N.P.S., nonché, in relazione alle materie trattate, i direttori degli Assessorati Regionali.

Ai rappresentanti delle Associazioni Nazionali spetta il trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i Direttori dell'Amministrazione



Regionale, oltre il rimborso per le spese di viaggio documentate.

La Consulta Regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto del l'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta. La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno nell'ambito del territorio della Regione.

Ai componenti della Consulta Regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute, nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione Siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione Regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate.

L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'Esterio o che vi si rechino.

Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nelle località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti ai fini del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni. Il trattamento di missione sopra indicato non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti Regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

Questa Amministrazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni aventi validità

triennale con Enti e Organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti, al fine di dotare i consultori, per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni e conferenze organizzate dalla Regione Siciliana, del biglietto «Prepagato» di andata e ritorno, in luogo del rimborso delle spese di viaggio previste. Parimenti è assicurato il concorso alle spese per conferenze e convegni organizzati dal Ministero degli Affari Esteri o da altre Regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente. La relativa somma, il cui importo non potrà essere superiore a L. 10.000.000, sarà versata previa presentazione del consuntivo da parte degli organismi interessati.

Compiti

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;

a) studia il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione nelle sue cause e negli effetti che esso determina nell'economia e nella vita sociale della Regione e nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati anche stranieri, e delle loro famiglie. A tal fine la Consulta può segnalare all'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione l'opportunità di affidare ad Istituti di ricerca e ad Università, oltre che ad associazioni ed organismi specializzati aventi sede in Sicilia, la attuazione di particolari studi e ricerche sull'emigrazione ed immigrazione siciliana, oltre che la pubblicazione di studi di particolare valore.

b) esprime pareri e formula proposte ai competenti organismi della programmazione in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini della armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione con gli indirizzi e i contenuti del piano di sviluppo regionale dei piani settoriali ed intersettoriali.

c) esprime pareri e formula proposte all'Assessorato Regionale del Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e la Emigrazione, in tema di assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati, degli immigrati anche stranieri e delle loro famiglie;

d) indice ogni due anni una conferenza Regionale sui problemi dell'emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei Patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanza estera si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari paesi. Al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze sarà provveduto con le modalità più volte richiamate;

e) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, all'immigrazione, anche straniera, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento nelle attività produttive;

f) delibera il regolamento per il funzionamento da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

g) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

h) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materia specifiche ai quali, in caso di residenza fuori sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 55/80.

Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.

Comitato direttivo

Composizione, Funzionamento e Compiti

1) E' istituito, per il quadriennio di durata della Consulta, un comitato



direttivo composto dai due vicepresidenti della Consulta e da nove componenti eletti dalla Consulta.

2) Il comitato elegge, tra i due vicepresidenti della Consulta, il presidente e il vicepresidente.

3) Le funzioni di segreteria del comitato sono disimpegnate dal segretario della Consulta.

4) Il comitato, che è costituito con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e per realizzare un costante collegamento con enti, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione ed immigrazione;

b) nell'ambito delle direttive fissate annualmente dalla Consulta, esprime pareri sui tempi e le modalità degli incontri da tenere con le collettività degli emigrati siciliani all'estero, sulla partecipazione dei componenti la Consulta a convegni e conferenze interessanti l'emigrazione e l'immigrazione;

c) sottopone all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione l'opportunità di organizzare convegni, seminari ed altre manifestazioni in tema di emigrazione ed immigrazione;

d) esprime parere su ogni particolare aspetto di attuazione della presente legge che l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione riterrà di sottoporre ad esso;

e) cura le attività ed adempie alle funzioni delegate dalla Consulta.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite dal regolamento deliberato dalla Consulta.

I componenti del comitato direttivo, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, sono dichiarati decaduti, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa contestazione delle assenze stesse. Si applicano, per la partecipazione alle sedute del comitato, le disposizioni di

cui all'art. 3 della l.r. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni.

Comitato di redazione

Composizione, Compiti e Funzionamento

Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è costituito, per il quadriennio di durata in carica della Consulta, il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o immigrazione, dei quali 4 devono essere designati dalla Consulta e tre scelti dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche fra i componenti della Consulta medesima.

Con lo stesso decreto già sopra specificato è nominato fra i componenti il comitato, il direttore responsabile del notiziario, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ed il presidente del comitato.

I compiti di segreteria del comitato sono disimpegnati da un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Il comitato ha il compito di redigere un notiziario regionale dell'emigrazione ed immigrazione, stabilendone la periodicità, i contenuti e gli indirizzi editoriali. Il notiziario è pubblicato a cura dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Consulta.

Al direttore responsabile è corrisposto, per ogni numero del notiziario pubblicato e per non più di quattro all'anno, un compenso forfettario per l'attività svolta, in conformità ai criteri indicati nel contratto nazionale dei giornalisti per i collaboratori fissi addetti ai perio-

dici che non prestano opera giornalistica quotidiana.

Il presidente, il direttore ed i componenti il comitato, che non siano consultori, partecipano alla seduta della Consulta, senza diritto al voto.

Ad essi è esteso il trattamento previsto per i consultori dall'art. 3 della l.r. 55/80.

Comitati per l'emigrazione e l'immigrazione

Composizione e Funzionamento

Nei comuni con notevole intensità emigratoria o immigratoria, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta dei consigli comunali o di almeno tre delle organizzazioni od associazioni degli emigrati operanti nel territorio comunale, ad istituire, con proprio decreto, un comitato per l'emigrazione e per l'immigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due; da quattro rappresentanti di patronati legalmente riconosciuti e da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati esistenti in sede locale.

Il Consiglio Comunale dovrà provvedere entro 90 giorni alla elezione dei consiglieri e l'eventuale inadempienza sarà segnalata all'Assessorato regionale agli Enti Locali per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Le richieste agli organismi di settore per la scelta dei rappresentanti da inserire nei Comitati saranno effettuate da questa Amministrazione.

Con lettera, a firma del Sindaco, inoltre, dovrà essere indicata la persona eventualmente delegata a sostituirlo nella carica di Presidente del Comitato stesso.

I Comitati durano in carica tre anni che decorrono dalla data di emissione del decreto assessoriale di istituzione e comunque fino alla ricostituzione. Il Comitato nella prima seduta utile, eleggerà tra i componenti un Segretario, cui è demandata la tenuta dei registri, dei verbali e delle presenze, copia dei quali, dovrà essere trasmessa



a questo Assessorato unitamente alla documentazione giustificativa allegata al rendiconto.

Il Presidente almeno 5 giorni prima della data di riunione, o almeno 24 ore prima, in caso di urgenza convoca il Comitato di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Gli inviti dovranno essere notificati mediante lettera raccomandata.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente curerà l'esecuzione delle delibere del Comitato.

Ai componenti è corrisposto per ogni seduta e per non più di quattro sedute al mese un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Presidente della Regione sentita la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro.

Compiti

Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonché a coloro che rientrano ed agli immigrati, l'assistenza materiale, sociale e culturale. L'attività dei comitati, da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

- nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;
- nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati ed immigrati nonché di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;
- nello studio, con l'effettuazione di proposte all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli

incentivi previsti dalla presente legge; - nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

I comitati deliberano i programmi di attività, l'adozione dell'iniziativa di competenza e i criteri di utilizzazione delle somme annualmente assegnate. La loro attività dovrà essere diretta anche a favore degli emigrati, immigrati e loro famiglie, residenti nei Comuni non serviti, limitatamente all'opera di informazione e di orientamento, nonché degli emigrati e loro familiari che hanno trasferito la loro residenza all'estero, quale che sia il comune di origine di provenienza.

Contributi

Le somme stanziare annualmente nel bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 7 della l.r. 55/80, sono ripartite annualmente tra i comitati, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità ai criteri fissati con la presente circolare sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Tenuto conto dei maggiori compiti espletati dai comitati, fino a quando non saranno determinati i flussi migratori si procederà al riparto, con un minimo di L. 5.000.000, in misura proporzionale alla popolazione residente e tenuto conto degli interventi operati nell'anno precedente in applicazione degli artt. 10 (Rimborso spese di viaggio e trasporto masserizie) 11 (Ricoveri presso istituti di beneficenza) e 28 (Contributi elettorali).

Le somme stesse dovranno essere destinate unicamente allo svolgimento delle attività elencate all'art. 7 della l.r. 55/80 e successive modifiche nel cui ambito rientrano le sottoelencate iniziative:

a) Stampa di opuscoli, manifesti, modulari ed altro materiale, allo scopo di pubblicizzare le provvidenze regionali e nazionali riguardanti il settore. A tal fine i Presidenti, previa delibera di autorizzazione del Comitato e dopo avere interpellato almeno due ditte, affideranno l'incarico della fornitura a quella che abbia effettuato l'offerta più

conveniente sia sotto l'aspetto qualitativo che dell'economicità;

b) organizzazioni di incontri, riunioni ed assemblee di emigrati ed immigrati, per dibattere problemi locali o generali del fenomeno migratorio.

A tal fine il Comitato dovrà, in via ordinaria utilizzare la propria sede o altre disponibili gratuitamente, e solo in via eccezionale e previa motivata delibera, potrà ricorrere all'affitto di locali. Potranno essere invitati esperti del settore, cui saranno corrisposti, con riferimento allo specifico intervento, compensi forfettari comprensivi delle eventuali spese di viaggio, da determinarsi sempre preventivamente con apposita delibera.

Potrà, altresì, provvedersi all'utilizzazione di pulmans per favorire l'afflusso dei partecipanti residenti nelle località viciniori. Non sono ammissibili le spese relative a incarichi o consulenze a privati o ad Enti ed Istituti o erogazioni di sussidi o di altre somme a favore di singole persone.

Le somme assegnate da questo Assessorato saranno versate con ordine di accreditamento a favore dei Presidenti, che provvederanno ai pagamenti ai creditori, in conformità alle deliberazioni del Comitato utilizzando gli appositi modelli commutabili in vaglia cambiari non trasferibili, intestati ai creditori stessi. In caso di assoluta necessità, i Presidenti potranno fare luogo ai pagamenti occorrenti mediante prelievi con buoni a proprio favore, entro il limite massimo del 25% dell'assegnazione. I motivi di urgenza, che hanno determinato il ricorso a tale tipo di pagamento, dovranno risultare dalla delibera di ratifica, da adottarsi a cura del Comitato nella prima seduta utile.

I Presidenti, nella qualità di funzionari delegati, trasmetteranno a questo Assessorato il rendiconto delle somme spese entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu emesso l'ordine di accreditamento. Il rendiconto, da compiliarsi in triplice copia sul modello 44 SC, dovrà pervenire entro il termine citato al Gruppo VII Contabilità e comprenderà gli ordinativi estinti con le eventuali matrici degli assegni, la dimostrazione delle somme prelevate mediante buoni,



copia delle deliberazioni del Comitato con cui si approvano i programmi e si autorizzano le relative spese e la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle sanzioni di carattere pecuniario, che questa Amministrazione, ai sensi della L.R. n. 256/79 e successive modifiche è tenuta ad irrogare in caso di mancata, tardiva o irregolare presentazione dei rendiconti.

A) Interventi assistenziali

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro o di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi 5 anni, ovvero dopo cinque anni di lavoro o di trattamento 74 pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse a richiesta degli interessati le seguenti provvidenze:

a) *un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50% della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura di L. 500.000.*

b) *un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di 2a classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrano da paesi europei; a lire 400.000 per coloro che rientrano da paesi extraeuropei.*

I due contributi sono cumulabili e sono entrambi maggiorati del 20% per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni. Le maggiorazioni per il carico familiare spettano per il coniuge e per i figli legittimi ed equiparati, nonché per i genitori ultrasessantenni o che in base alla certificazione delle competenti autorità sanitarie, siano invalidi, in quanto abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%, sempreché i fami-

liari stessi risultino compresi nel certificato di stato di famiglia.

Per i figli studenti ultradiciottenni, le quote di maggiorazione sono corrisposte fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, statale o parificata; fino al 26° anno di età in caso di frequenza ad un corso legale di studi universitari o di altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta cui si acceda con il diploma di scuola media di 2° grado o senza limiti di età, qualora siano invalidi. Tali condizioni devono accertarsi con riferimento alla data del rientro in Sicilia.

1) Requisiti e condizioni

Hanno diritto ai contributi per trasporto masserizie e per rimborso spese di viaggio gli emigrati che abbiano prestato attività lavorativa autonoma o subordinata o abbiano usufruito di un trattamento pensionistico durante i periodi sopra specificati.

Sono considerati utili i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria. Dei termini di permanenza all'estero si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili o per malattia che ha dato origine a un trattamento previdenziale connesso a una prestazione lavorativa e pertanto in tali casi è sufficiente che il richiedente, nell'arco del quinquennio prescritto abbia comunque prestato attività lavorativa. I contributi in argomento saranno corrisposti ai legittimi eredi sempreché la morte dell'avente diritto sia avvenuta successivamente al 23 giugno 1984.

Il contributo per trasporto masserizie può essere richiesto da uno soltanto dei componenti il nucleo familiare, mentre il rimborso per spese di viaggio può essere richiesto da tutti i componenti che vantino i periodi di lavoro o di trattamento pensionistico prescritti.

Non spetta, in ogni caso, alcuna maggiorazione per quei componenti la famiglia che abbiano usufruito di almeno uno dei contributi. I lavoratori emigrati e i componenti il nucleo familiare che hanno usufruito dei predetti contributi non potranno avvantaggiar-

sene una seconda volta e non potranno beneficiarne in caso di perdita della cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto successivamente al rientro.

I contributi nella misura sopra descritta spettano a coloro il cui rientro è avvenuto dopo il 23/6/1984, che presentino al Comune di residenza l'istanza e la documentazione prescritta. Per i rientri antecedenti a tale data, anche se la relativa domanda di concessione di contributo sia stata presentata successivamente, si applica la disciplina dell'art. 10 della l.r. 55/80 e pertanto:

a) *non possono usufruire delle provvidenze coloro i quali nei periodi previsti hanno goduto di un trattamento pensionistico;*

b) *la misura massima spettante del rimborso per il trasporto delle masserizie è pari a L. 350.000; il rimborso per spese di viaggio è pari a L. 100.000, per i rientri dai paesi europei e L. 200.000 per i rientri dai paesi extraeuropei.*

Resta invece invariata la modalità concernente l'attribuzione delle quote di maggiorazione, anche con riferimento alla determinazione del carico familiare, nonché la documentazione occorrente.

2) Modalità

Contributo per trasporto masserizie.

L'istanza deve essere presentata al Comune di residenza sull'apposito mod. EM 2 (allegato A), unitamente alla sottoelencata documentazione:

a) *fattura in originale, debitamente quietanzata rilasciata dalla ditta che ha effettuato il trasporto, in regola con le norme fiscali. Qualora il trasporto sia effettuato dall'estero, la fattura potrà essere sostituita dall'elenco delle masserizie vistato dalla competente autorità doganale o consolare, o da una bolletta di vettura, di carico o di altro documento equivalente. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del vettore o in mancanza da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio reso dal richiedente, attestante la somma pagata. Qualora questa sia indicata in valuta estera si terrà conto del cambio vigente al momento della liquidazione, da effettuarsi in ogni caso*



al netto di spese fiscali o assicurative. Fermo restando che il rientro definitivo deve essere avvenuto dopo il 23/6/1984, i documenti precitati, dovranno indicare una data non anteriore ai 6 mesi rispetto a tale termine stante l'esigenza a volte di dovere effettuare il trasporto prima del rientro stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza o documento rilasciato dall'Autorità Consolare attestante la provenienza;

d) certificato di stato di famiglia;

e) certificato attestante la data di iscrizione nei registri di popolazione del Comune o del rientro definitivo;

f) certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità con.re (lav. subordinati) o attestazioni (per i lavoratori autonomi) da parte delle autorità competenti per materia e territorio, con l'indicazione della qualificate dei periodi lavorativi. In mancanza, le tessere assicurative, purché riportino i periodi lavorati integrate da una dichiarazione resa ai sensi della legge 1968/15 attestante la qualifica.

Per i casi di infortunio o malattia professionale, dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dall'INAIL attestante che l'interessato ha fruito delle cure previste al riguardo dalle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie ovvero equipollente certificato rilasciato all'estero dall'Ente assicuratore competente.

L'invalidità o altra infermità che ha dato origine a un trattamento pensionistico, dovrà essere rispettivamente comprovata mediante certificato rilasciato dal Medico Provinciale o da altra autorità sanitaria competente attestante le condizioni patologiche, e da certificazione rilasciata dall'INPS o dall'Ente assicuratore competente all'estero;

g) per i lavoratori autonomi, Mod. 740 o corrispondente analoga certificazione rilasciata dall'autorità estera competente, attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro.

La traduzione dei documenti in lingua estera dovrà essere effettuata a cura degli interessati, o dall'Autorità consolare italiana competente o da traduttori iscritti in appositi Albi presso gli Uffici Giudiziari. La traduzione

delle tessere assicurative dovrà essere limitata alla parte riguardante i periodi lavorativi.

Rimborso spese di viaggio

Spetta nella misura forfettaria sopra descritta per i rientri dall'estero, mentre gli emigrati rientrati da altre regioni italiane dovranno esibire il biglietto ferroviario, e la relativa liquidazione sarà pari all'importo da esso risultante. In mancanza detto rimborso sarà operato in misura corrispondente al costo del biglietto stesso in base alle tariffe vigenti al momento del rientro.

3) Soggetti destinatari delle provvidenze

Premesso che la qualità di emigrante secondo il disposto dello art. 10 del R.D. 13-11-1919 n. 2005, è da considerare attribuita al cittadino che «espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti... già emigrati a scopo di lavoro», deve ritenersi applicabile alle seguenti categorie la normativa di cui alle ll.rr. 4-6-80 n. 55 e 6-6-84 n. 38:

a) lavoratori subordinati, dipendenti da società private, da imprese, o da Enti pubblici economici, con esclusione dei Dirigenti e degli impiegati di concetto;

b) dipendenti da pubbliche amministrazioni ed Enti di paesi esteri, ad esclusione dei Dirigenti e degli impiegati di concetto;

c) dipendenti da Amministrazioni, Enti, organismi pubblici italiani con sede all'estero, ad esclusione dei Dirigenti e degli impiegati di concetto;

d) dipendenti da Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici italiani con sede nel territorio nazionale ad esclusione dei Dirigenti e degli impiegati di concetto.

Per le categorie elencate ai punti b) c) e d) è da considerare definitivo il rientro, qualora avvenga dopo la cessazione del rapporto di impiego, non potendosi ritenere tale quello connesso al trasferimento in una sede operante nel territorio della Regione Siciliana, sempre che

tale rapporto sia stato costituito durante lo stato di emigrazione.

e) Piccoli commercianti, artigiani, coltivatori diretti, pescatori che abbiano prevalentemente impiegato il lavoro proprio o della propria famiglia, semprché il reddito percepito non superi il limite previsto dalla l.r. 5-12-77 n. 95 e successive modifiche e determinato fino all'anno 1980 in L. 10.000.000 con la detrazione di L. 500.000 per ogni figlio a carico (l.r. 27-12-1978 n. 69-; dall'anno 1981 all'anno 1983 in L. 14.000.000 con la detrazione di L. 500.000 per ogni figlio a carico (art. 31 l.r. 6-5-81 n. 86); nell'anno 1984 in L. 19.000.000 con la detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico (l.r. 30-5-84 n.37 e delibera del C.I.P.E. del 12-6-84).

Tale requisito dovrà essere comprovato mediante, il Mod. 740 o altra equivalente documentazione nel caso di redditi percepiti in Italia, o idonea certificazione, rilasciata dagli uffici competenti nel caso di redditi percepiti all'estero, e riferiti all'anno precedente a quello del rientro definitivo.

Restano esclusi dai benefici in ogni caso gli avvocati, i medici, gli architetti, i geometri e altri liberi professionisti.

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, le provvidenze spettano anche a:

1) coloro che partiti dalla Sicilia prima del rientro dall'estero abbiano risieduto in altra regione italiana;

2) coloro che partiti dalla Sicilia abbiano risieduto in altra regione italiana prima dell'emigrazione all'estero;

3) i figli nati all'estero o in altra parte del territorio nazionale di lavoratori emigrati dalla Sicilia.

La domanda per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo è presentata al Comune di residenza sul prescritto modello, corredata della documentazione ivi indicata, anche per il tramite dei comitati per l'emigrazione, degli istituti di patronato e delle associazioni degli emigrati.

I sindaci, prima di disporre i pagamenti, accerteranno che i richiedenti non abbiano avanzato domanda in altro comune della Sicilia, in cui abbiano risieduto dopo il rientro e, qualora i



richiedenti abbiano risieduto in altra regione italiana anteriormente al rientro in Sicilia, accerteranno, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, che gli stessi non abbiano chiesto né ottenuto analoghe provvidenze, comunque denominate, da parte di altre regioni.

Avverso il provvedimento di rigetto adottato dal sindaco è ammesso ricorso a questo Assessorato entro trenta giorni dalla notifica, per il tramite dell'amministrazione comunale. In sede di istruttoria del ricorso o anche a seguito della presentazione di ulteriore documentazione da parte dell'interessato, i sindaci sono facoltati a riformare la decisione negativa, disponendo il pagamento del contributo, dandone comunicazione a questo Assessorato.

I Comuni sospenderanno il pagamento dei contributi qualora accertino che successivamente al rientro l'interessato si è trasferito all'Estero o in altra regione. In caso di duplicazione di pagamento, i comuni provvederanno al recupero, previa richiesta in via amministrativa, con la procedura del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, computando gli interessi

B) Ricoveri

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti degli emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientrati in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno 5 anni o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza. I ricoveri sopra descritti, decorrono dalla data di effettivo inizio fino al 30 giugno dell'anno successivo e, in caso di bisogno, possono essere disposti anche per i mesi estivi e possono essere prorogati, perdurando le condizioni volute, per l'anno successivo compresi quelli presso Istituti di istruzione.

In caso di rientro del genitore dall'estero il ricovero cessa con la fine dell'anno scolastico in corso. La condizione di emigrato all'estero è accertata direttamente dal Sindaco.

I ricoveri, anche per i casi di proroga, sono disposti con provvedimento del

Sindaco presso istituti di assistenza all'infanzia, case di fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione gestiti o amministrati da enti pubblici o da istituzioni, Associazioni, anche private, aventi fine di beneficenza ed istruzione nonché di cooperative di servizio che operano nel settore, siti in Sicilia.

Hanno diritto al ricovero i figli di emigrati all'estero, legittimi ed equiparati, di età inferiore ai 18 anni compiuti o fino al 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media di 2° grado, o senza limiti di età qualora siano invalidi; i genitori di emigrati all'estero purché abbiano superato il 60° anno di età o che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50% e sempreché non vi siano in Sicilia altri figli di età superiore ai 18 anni, in grado di provvedere al loro mantenimento; gli emigrati che rientrino in Sicilia e dopo una permanenza all'estero di almeno 5 anni ed abbiano superato il 60° anno di età ovvero che abbiano una capacità lavorativa ridotta di almeno il 50%.

I ricoveri di cui al presente punto B) sono limitati ai soggetti che versino in effettivo stato di bisogno.

La domanda per il ricovero o la proroga deve essere presentata nell'apposito Modello E. M 4 (all' B) al comune di residenza del ricoverando o al comune ove ha sede l'istituto presso il quale si chiede il ricovero, dal ricoverando stesso, e per i minori, da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, anche per il tramite del legale rappresentante dell'istituto presso cui si chiede il ricovero, corredata dalla documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti.

Per un principio generale di uniformità nel silenzio dell'art. 11 della legge 55/80 e successive integrazioni e modifiche deve ritenersi applicabile dall'1-10-1982 la misura delle rette previste dalla l.r. 30-5-83 n. 42 e fissata in:

- 1) L. 12.000 giornaliera per ricovero di minori con pernottamento;
- 2) L. 8.000 giornaliera per l'assistenza ai minori in semiconvitto;
- 3) L. 15.000 giornaliera per il ricovero di vecchi e di adulti inabili.

C) Contributi elettorali

Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia, rientrati per partecipare alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Comunali e Provinciali, spetta un contributo straordinario a titolo di compenso per le spese di viaggio di permanenza nella seguente misura:

a) L. 300.000 se provenienti da paesi europei;

b) L. 600.000 se provenienti da paesi extraeuropei.

Il predetto contributo spetta agli elettori emigrati all'estero per motivi di lavoro o che godano di un trattamento pensionistico di qualsiasi categoria liquidato all'estero, nonché ai componenti il proprio nucleo familiare aventi diritto al voto, che compiranno il viaggio tra il 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il 30° successivo.

Per ottenere il contributo è necessario presentare apposita istanza al Comune sul Modello EM 13 (Allegato C) unitamente alla sottoelencata documentazione:

a) Certificato elettorale vidimato dalla Sezione elettorale;

b) Cartolina voto o certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro ovvero il godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero. In mancanza tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione personale attestante le condizioni prescritte resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-1968 n. 15;

c) Biglietto di viaggio o in mancanza dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-1968 n. 15 attestante la data di partenza dall'estero e quella del rientro.

Con dichiarazione in calce alla domanda inoltre i richiedenti dovranno rilasciare quietanza della somma percepita, con l'indicazione della data dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 19 del 1a l.r. 2-1-1979 n. 1, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare, per l'erogazione del predetto contributo, stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali.



Si sottolinea che in applicazione dell'art. 10/bis come introdotto dall'art. 13 della l.r. 6-6-84 n. 38, a decorrere dal 74-6-84 agli adempimenti istruttori e alla conseguente liquidazione delle provvidenze sopra descritte ai punti A-B e C dovranno provvedere i Comuni utilizzando le disponibilità del Fondo per i servizi di cui all'art. 19 della l.r. 2-1-1979 n. 1, che verrà annualmente incrementato ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 38 sopra richiamata. A tal fine, i Comuni contestualmente all'approvazione del programma previsto al 4° comma dell'art. 19 della l.r. 1/79 e con successiva delibera da trasmettere alla Presidenza della Regione Siciliana determineranno gli stanziamenti da destinare alla realizzazione di tali finalità, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per gli stessi interventi.

D) Borse di studio

L'Assessore al Lavoro, alla Previdenza Sociale, alla Formazione professionale e all'Emigrazione è autorizzato a conferire borse di studio dell'importo di L.200.000 ciascuna, elevato a L.500.000 per gli studenti universitari, a favore dei figli di emigrati all'Estero da almeno un anno e degli organi di emigrati all'Estero privi di assistenza ex ENAOLI, che abbiano frequentato in Sicilia una scuola media di 2° grado statale o parificata, riportando allo scrutinio finale o agli esami, nella sessione estiva, una media di almeno 7/10 o equipollente, o un ateneo siciliano riportando negli esami delle varie sessioni, nelle materie previste dal piano di studi consigliato dalla facoltà una media di almeno 24/30 o, con esito favorevole, un corso di 1° formazione professionale finanziato dall'Amministrazione regionale.

Tale provvidenza non è cumulabile con altri benefici analoghi ivi compreso il «presalario».

La domanda deve essere presentata sull'apposito Mod. EM 10 (all'. D) all'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione dall'aspirante, se

maggiorenne, o da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, per il tramite del Comune di residenza, entro il 30 novembre unitamente alla sottoelencata documentazione.

a) Certificato di nascita, residenza e di stato di famiglia dell'aspirante;

b) Certificato rilasciato dal Sindaco attestante lo stato di emigrazione all'estero di almeno uno dei genitori da almeno un anno;

c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-1968 n. 15 attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno scolastico o accademico provvidenze analoghe;

d) Per gli orfani - Certificato di morte del genitore e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la mancanza di assistenza ENAOLI;

e) Per la scuola media di 2° grado - Certificato attestante la frequenza e il conseguimento della promozione nella sessione estiva e i voti riportati;

f) Per l'Università - 1) Piano di studi presentato dallo studente ed approvato dall'Università o in mancanza, piano generale di studi consigliato dalla facoltà;

2) Certificato attestante le materie sostenute e i voti riportati nelle varie sessioni (da produrre entro il 30 aprile dell'anno successivo).

- Per i Corsi di Formazione Professionale—Copia autentica dell'attestato rilasciato a fine corso.

Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze in argomento saranno adottate a cura di questo Assessorato le opportune iniziative fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i Rettori universitari e i Provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di 2° grado e nelle sedi universitarie.

L'Assessore al Lavoro, alla Previdenza Sociale, alla Formazione Professionale e all'Emigrazione, provvederà annualmente, con proprio decreto, alla determinazione del numero di borse di studio da conferire, nonché, qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità, al riparto delle borse di studio per categorie e per territorio e

alla formazione delle graduatorie, dando precedenza agli orfani, ai figli di famiglie numerose, limitatamente a un figlio, ai figli di famiglie particolarmente bisognose e, a parità di condizioni, a coloro che abbiano riportato la media più alta, non computandosi le materie facoltative per i corsi universitari e, per le scuole medie, i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.

E) Colonie

Hanno diritto all'avviamento in colonie marine o montane site in Sicilia, durante i mesi di luglio ed agosto, i minori che alla data del 1° luglio abbiano una età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti, figli legittimi o equiparati di emigrati siciliani all'estero o n altra parte del territorio nazionale, e di immigrati in Sicilia da paesi esteri o da altre regioni italiane.

Lo stato di emigrazione o di immigrazione di almeno uno dei genitori deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile al Comune della Sicilia in cui il minore abbia l'iscrizione anagrafica o a quello di provenienza (solo per i minori figli di emigrati) o alle sedi regionali e provinciali degli istituti di patronato od alle associazioni operanti in favore degli emigrati che svolgono attività promozionali nel settore, sull'apposito Mod. EM 7 (all'. E) da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dalla persona cui il minore è stato affidato, corredata dalla sottoelencata documentazione:

a) Certificato di nascita;

b) Certificato di residenza;

c) Certificato di Stato di famiglia;

d) Certificato rilasciato dal Sindaco attestante lo stato di emigrazione o di immigrazione di almeno uno dei genitori.

Le amministrazioni e gli organismi interessati cureranno l'accertamento dei requisiti prescritti, e provvederanno entro il 31 maggio alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.



Le convenzioni, da approvarsi da parte della giunta comunale, e per gli istituti di patronato e le associazioni dagli organismi deliberativi a livello regionale, saranno rimesse all'Assessorato Regionale del Lavoro, unitamente ai preventivi, in conformità allo schema-tipo che verrà approvato con decreto assessoriale.

Le convenzioni sono immediatamente vincolanti per gli enti gestori, mentre per le amministrazioni e gli organismi che procedono all'avviamento l'efficacia delle stesse è subordinata alla approvazione dei preventivi di spesa. Con il decreto assessoriale di finanziamento si provvederà all'approvazione dei preventivi, nonché al versamento di anticipazione fino all'80% delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni 10 o frazione di 10 assistiti. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti occorrenti, le colonie avranno inizio alla data fissata. Entro il 31 ottobre dovrà essere presentato il consuntivo delle spese sostenute.

Le rette giornaliere, per ciascuna unità avviata in colonia, non potranno superare per l'anno in corso l'importo di L.15.600 (con pernottamento) e L.10.400 (senza pernottamento). Con decreto dell'Assessore al Lavoro, entro il 31 gennaio di ciascun anno, potrà essere modificato l'importo della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'Istituto Centrale di Statistica.

La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano rispettivamente per difetto o per eccesso.

Sentiti i patronati, le associazioni e gli enti in possesso dei requisiti previsti all'art. 9 della l.r. 55/80 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessore del Lavoro stabilirà annualmente il numero dei minori da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uso destinati.

La permanenza in colonia non potrà superare complessivamente per ogni unità n. 28 giornate di effettiva

presenza, salvo i casi di forza maggiore indicati nello schema tipo di convenzione.

Questo Assessorato infine anche attraverso i propri organi periferici provvederà alla vigilanza sull'andamento delle colonie.

F) Campeggi

I figli di lavoratori emigrati ed immigrati di età compresa tra i dodici e i diciotto anni hanno diritto all'avvio e alla permanenza in campeggi.

Per tale tipo di intervento, relativamente ai requisiti, alle modalità, alla documentazione prescritta, al periodo di permanenza, al numero delle giornate di effettiva presenza, e agli adempimenti amministrativo-contabili si applicano le disposizioni dettate per le colonie ad eccezione della misura della retta invece viene stabilita in L.15.600.

I lavoratori emigrati che abbiano svolto attività di lavoro autonomo inoltre dovranno presentare il Mod. 740 o altra idonea documentazione attestante i redditi-percepiti nell'anno precedente alla richiesta.

G) Interventi creditizi per edilizia abitativa

Soggetti beneficiari e requisiti

Hanno diritto i lavoratori emigrati appartenenti alle categorie indicate al punto 3 della lettera A della presente circolare che rientrino definitivamente in Sicilia dopo 3 anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi 5 anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi 7 anni.

Sono considerati utili per il raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesta i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria coperta da assicurazione obbligatoria.

Ha diritto inoltre alle provvidenze solo il coniuge superstite, permanendo all'atto della concessione del beneficio lo stato vedovile, sempreché il «de cuius» sia deceduto successivamente al 23-6-1984 ed abbia presentato l'istanza nei modi e nei termini prescritti.

Caratteristiche e finalità

L'intervento della Regione si attua attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, contratti con il Banco di Sicilia e la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le prov. ce Sic. ne destinati all'acquisto, costruzione rinnovo o trasformazione di immobili per uso di abitazione propria.

A prescindere dalla superficie delle singole unità abitative e in base al valore in caso di acquisto o al costo in caso di costruzione, rinnovo o trasformazione, il finanziamento massimo concedibile previsto dalla vigente legislazione regionale in materia di edilizia agevolata e convenzionata è in atto pari a L. 57.500.000 con i seguenti incrementi:

a) fino a un massimo del 6% per abitazione progettate o costruite in zona sismica di 1° categoria;

b) fino a un massimo del 4% per abitazione progettate o costruite in zona sismica di 2° categoria;

c) fino a un massimo del 15% per abitazioni costruite nelle isole minori.

Il concorso della Regione è concesso, per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il mutuo abbia una durata maggiore, in misura pari al 75% del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuataria, fermo restando che su quest'ultimo deve gravare un tasso di interesse non inferiore al 3% annuo.

Tale provvidenza è concessa a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado sugli immobili oggetto del finanziamento in favore degli istituti di credito.

Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione e sarà prestata nei limiti dell'incapienza previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti di credito.

Al mutuatario non può essere richiesta altra garanzia oltre quelle sopra specificate.

Le unità abitative, per le quali vengono concessi gli interventi creditizi, devono essere destinate ad uso di abitazione del titolare e dei suoi familiari e pertanto per l'intero periodo di durata del contributo regionale non



potranno essere oggetto di vendita, permuta o locazione.

L'Assessorato Regionale del Lavoro attraverso anche i propri organi periferici accerterà mediante apposita ispezione la rispondenza della destinazione dell'immobile all'uso previsto dalla normativa in argomento e, ove ne ricorrano i presupposti, procederà alla revoca dei provvedimenti di concessione dei contributi

Nel caso in cui da parte dei beneficiari siano stati stipulati mutui anteriormente al provvedimento concessivo delle provvidenze, fermi restando i limiti sopraindicati, agli stessi saranno rimborsate direttamente in via posticipata e in unica soluzione annuale le quote di concorso a carico della Regione. Tale rimborso, limitato unicamente alle rate non ancora maturate, verrà operato dall'Assessorato del Lavoro dopo la presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In caso di costruzione, rinnovo o trasformazione, nei limiti del tetto massimo finanziabile, per un periodo non superiore a 2 anni e nella misura del 75%, il concorso regionale spetta anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, in unica soluzione, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo, previo inoltre all'Assessorato del Lavoro, da parte degli stessi, della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate in base agli stati di avanzamento e dei relativi interessi.

Modalità

La concessione del contributo dovrà essere richiesta entro 2 anni dal rientro definitivo in Sicilia.

Le provvidenze possono essere concesse anche prima del rientro definitivo e in tal caso i periodi lavorativi valutabili saranno quelli antecedenti la data di presentazione della domanda, purché lo stesso avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abilità ovvero entro 3 anni dalla data di emissione del decreto assessoriale di concessione del contributo regionale.

Gli interessati, sulle cui richieste di

mutuo non è intervenuta prima del 24-6-84 la delibera di concessione da parte degli istituti di credito, pena la reiezione, dovranno dichiarare entro il 24-6-85 con apposita istanza di cui al Mod. EM 14 (Allegato G) che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 16 della l.r. 38/84.

Gli emigrati, il cui rientro definitivo in Sicilia sia avvenuto dal 20 febbraio 1975 al 23 giugno 1984, possono presentare l'istanza di concessione delle provvidenze in argomento, entro il 24-6-1986.

Presentazione della domanda e della documentazione

La domanda deve essere presentata sugli appositi Modelli EM - (All - H) congiuntamente all'istituto di credito prescelto (Banco di Sicilia o Cassa di Risparmio V.E.) e all'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione. La copia diretta a questa Amministrazione dovrà essere corredata dalla sottoelencata documentazione:

1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante che né il dichiarante né altro componente il nucleo familiare hanno il possesso, nel comune di residenza o in quello in cui deve realizzarsi l'iniziativa, di altro immobile ad uso di civile abitazione adeguato ai bisogni della famiglia e secondo le norme vigenti in materia di edilizia convenzionata e agevolata;

2) Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità consolare (per i lavoratori subordinati) o attestazione da parte delle autorità competenti per materia e territorio (per i lavoratori autonomi), con l'indicazione della qualifica e dei periodi lavorativi, o tessere assicurative indicanti i periodi lavorativi e integrati di una dichiarazione resa ai sensi della legge 1968/15, attestante la qualifica rivestita;

3) Certificato di cittadinanza italiana;

4) Certificato di residenza;

5) Certificato di stato di famiglia;

6) Certificato attestante la data di rientro;

7) Per i lavoratori autonomi, Mod. 740 o altra corrispondente idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente, attestante i redditi percepiti

ti nell'anno precedente al rientro, o alla presentazione dell'istanza.

Tali documenti potranno essere prodotti anche in copia debitamente autenticata, e se redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, da parte dell'Autorità consolare italiana competente o da traduttori iscritti in appositi Albi presso gli Uffici Giudiziari.

Istruttoria e concessione

Questo Assessorato inoltrerà all'istituto di credito e all'interessato la certificazione attestante i requisiti richiesti per la concessione del mutuo.

Successivamente, in base alla documentazione e al piano di ammortamento trasmesso dall'istituto bancario a seguito dell'istruttoria di competenza, questo Assessorato procederà all'emissione del decreto concessivo.

Le richieste di ammettere a finanziamento saranno inoltrate a questa amministrazione da parte del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio entro i limiti degli stanziamenti autorizzati e tenendo conto della data di presentazione delle stesse.

H) Interventi creditizi per attività economiche

Soggetti beneficiari e requisiti

Hanno diritto alle provvidenze gli stessi destinatari degli interventi creditizi per l'edilizia abitativa di cui alla lettera G ad eccezione del coniuge superstite del lavoratore emigrato, non riferendosi questo tipo di provvidenze a situazioni e esigenze di natura patrimoniale interessanti il nucleo familiare, ma anche a «status» personali che non possono essere oggetto di successione.

Caratteristiche e finalità

L'intervento si attua mediante la concessione da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione di finanziamenti per programmi aventi per oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio



di attività artigianali, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna di detta iniziativa è stabilito in lire 75.000.000, elevato a lire 150.000.000 per le iniziative relative alla piccola industria. L'intervento creditizio da destinare a tali attività può essere richiesto per una sola di esse;

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di L. 100.000.000;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di L. 75.000.000.

I sopraindicati finanziamenti vengono concessi per un importo pari al 75% della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziativa aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi e di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature. Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione alla entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Gli interessi, sempre nelle misure sopraindicate, che per le predette anticipazioni il beneficiario dovrà corrispondere, saranno portati in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo.

Pena la revoca del finanziamento l'interessato dovrà comprovare l'avvenuto completamento delle opere entro 2 anni dalla concessione. In aggiunta o indipendentemente dai sopradescritti finanziamenti, purché i beneficiari si impegnino a comprovare l'avvenuto utilizzo delle somme, è concesso per l'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica, agricola, zootecnica, piccolo industriale o peschereccia, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi e un giorno e massima di 36 mesi. Per tutte le predette operazioni crediti-

zie il tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario, che verrà periodicamente determinato dal Comitato Regionale per il credito e il risparmio, è in atto fissato nella misura del 4,5 per cento.

A copertura dei rischi connessi ai finanziamenti, i beneficiari dovranno concedere le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili e i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di 1° grado a favore dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità alle disposizioni vigenti.

Modalità

La concessione del finanziamento dovrà essere richiesta entro 2 anni dal rientro definitivo. Tale beneficio può essere accordato anche prima del rientro stesso, purché questo avvenga, pena la revoca del finanziamento, entro un anno dalla concessione. In ogni caso all'erogazione delle somme si procederà da parte di questo Assessorato dopo l'accertamento del rientro definitivo.

Gli interessati, sulla cui richiesta di mutuo, presentata ai sensi dell'art. 14 e seguenti della l.r. 55/80, non è intervenuta prima del 24-6-84, delibera di concessione da parte degli istituti di credito, pena la reiezione, dovranno dichiarare entro il 24-6-85, nell'apposito Mod. EM 15 (All. I) che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17 della l.r. 6-6-84 n. 38.

Le istanze previo accertamento dei requisiti richiesti, verranno sottoposte all'esame del Comitato Amministrativo o che dovrà adottare la relativa delibera entro 120 giorni dalla data di presentazione. Allo stesso Comitato è demandata la determinazione dei criteri circa le iniziative da ammettere a finanziamento, la documentazione da produrre a corredo delle istanze e gli accertamenti tecnici diretti a verificare la consistenza e la corrispondenza alle finalità previste degli interventi creditizi richiesti.

Presentazione della domanda e della documentazione

La domanda deve essere presentata

sugli appositi modelli EM 16 (All. L) al Comitato Amministrativo ex art. 17 l.r. 6-6-84 n. 38 presso l'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione corredata dalla sottoelencata documentazione:

1) certificato rilasciato dal datore di lavoro o dall'Autorità Consolare o attestazione da parte delle autorità competenti per materia e per territorio con indicazione della qualifica dei periodi lavorativi, o le tessere assicurative, indicanti i periodi lavorativi, integrate di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-1968 n. 5 attestante la qualifica;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante la data del rientro definitivo;

5) certificazione attestante il possesso, successivamente al rientro, della qualifica o lo svolgimento dell'attività corrispondente al tipo di iniziativa oggetto del finanziamento (da produrre in ogni caso prima della emissione del decreto di concessione):

- per l'attività artigianale: certificato della Camera di Commercio, attestante l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

- per l'attività commerciale: certificato del Sindaco, attestante il possesso della licenza di piccolo commerciante;

- per il settore agricolo: certificato del Sindaco, attestante l'attività di agricoltore, coltivatore diretto o bracciante agricolo;

- per il settore peschereccio: certificato dell'armatore vistato dalla Capitaneria di Porto (per i lavoratori subordinati) e, per i pescatori autonomi, certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto;

- per il settore della piccola industria: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o da altra Autorità competente;

- per i lavoratori autonomi: Mod. 740 o altra idonea documentazione rilasciata all'estero, attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro o alla presentazione della domanda.

Gli interventi creditizi per l'edilizia abitativa e per attività economiche sono cumulabili, mentre quest'ultimi, meglio descritti alle lettere a, b e c, non sono cumulabili tra di loro, e sono concessi per una volta sola e a condi-



zione che i beneficiari si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo.

Questo Assessorato, attraverso anche i propri organi periferici, effettuerà ispezioni dirette ad accertare la rispondenza della destinazione degli immobili e delle attrezzature alle finalità prescritte e disporrà ove ne ricorrano i presupposti la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

I) Interventi nel settore cooperativo

L'Assessore del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, può concedere dei contributi annui da destinare alle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricolo, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite da un numero di soci non inferiore a 9 e in ogni caso per almeno il 50% da lavoratori emigrati che siano rientrati definitivamente in Sicilia a far data dal 20-2-1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio antecedente al rientro stesso.

Detti contributi verranno concessi per 3 anni in misura decrescente e non superiore all'80% al 65% e al 50% delle spese effettuate nel triennio, saranno erogati mediante anticipazioni mensili pari all'80% della corrispondente quota di contributo assegnato, e per il restante 20% dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Tale intervento, che non può superare l'ammontare di L. 50.000.000 verrà disposto sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Alle stesse cooperative inoltre possono essere concessi contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro secondo le modalità previste dalla legge regionale 30-12-1960 n. 48 e successive modifiche, e ai soci «emigrati» contributi pari al 50% degli oneri sociali. Sulle modalità applicative di tale intervento si fa riserva di impartire le opportune istruzioni di concerto con l'Assessorato Regionale alla Cooperazione.

L) Formazione professionale

L'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:

a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

b) per il reinserimento dei figli degli emigrati o dei figli degli immigrati nell'ordinamento scolastico nazionale, per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lettera b);

d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientrati o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari.

La gestione delle iniziative sopra indicate potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti prescritti e alle stesse demandata anche l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati o immigrati, sempre che a tale fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione della CEE e destinati a interventi per gli emigrati o immigrati in base a programmi da presentarsi a questo Assessorato.

M) Informazione

Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, questo Assessorato provvederà ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, scelti garantendo la pluralità dell'informazione, e con un massi-

mo di tre copie per ogni Associazione o Istituto di Patronato in possesso dei requisiti prescritti e operanti all'estero, che ne farà richiesta.

Gli organismi interessati potranno inoltrare a questa amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, istanza a firma del legale rappresentante a livello regionale, indicando i quotidiani prescelti, e la spedizione all'estero delle relative copie dovrà essere comprovata mediante presentazione di idonea documentazione.

N) Interventi nel campo della sicurezza sociale

Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione è autorizzato a procedere al rimborso in un'unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50% dell'importo versato all'I.N.P.S. per contributi previdenziali ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria—nel limite massimo di 15 anni di lavoro—effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. I benefici previsti sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975. Gli interessati dovranno far pervenire a questa Amministrazione la relativa istanza corredata dalla documentazione rilasciata dagli uffici competenti, attestante l'importo delle somme versate e i periodi di lavoro prestati.

Nel raccomandare la più ampia diffusione delle istruttorie contenute nella presente circolare, si confida nella collaborazione degli Enti e degli Organismi cui è demandata in parte l'attuazione della normativa in materia, al fine di dare risposte più sollecite e concrete ai problemi collegati al fenomeno migratorio, che tanta rilevanza, per i suoi aspetti sociali ed economici, riveste nella società siciliana.



Rimborso trasporto masserizie e spese di viaggio

Al COMUNE di
 Il sottoscritto nato il e residente
 via rientrato definitivamente in Sicilia da
 chiede ai sensi della L.R. 55/80 e successive modifiche e integrazioni la concessione delle seguenti provvidenze:
 a) contributo per trasporto masserizie L.
 più le seguenti maggiorazioni % per numero familiari a carico L.
 20% per infortunio, malattia professionale invalidità, licenziamento dimissioni per malattia L.
 b) contributo per rimborso spese di viaggio L.
 più le seguenti maggiorazioni % per numero familiari a carico L.
 20% per infortunio, malattia professionale invalidità, licenziamento dimissioni per malattia L.
 TOTALE L.
 Dichiaro che nessun'altro componente il nucleo familiare ha richiesto il contributo per trasporto masserizie.
 Dichiaro inoltre che dei componenti il nucleo familiare hanno presentato domanda di contributo per rimborso spese di viaggio i
 seguenti
 Allega la documentazione richiesta.

IL RICHIEDENTE

.....

Ricovero figli emigrati

Al COMUNE di
 Il sottoscritto nato il e residente
 via nella qualità di chiede ai sensi dell'
 art. 11 della L.R. 55/80 e successive modifiche il ricovero la prosecuzione del ricovero per
 il minore presso l'Istituto di
 a partire dal con / senza pernottamento.

IL RICHIEDENTE

.....

Documenti da produrre a corredo della istanza

Per i figli: Certificato di nascita, di residenza e di stato di famiglia del minore. In caso di affidamento, tutela o curatela, copia dei relativi atti.-

Certificato di studi per gli ultradiciottenni.

Per i genitori: Certificato di nascita, qualora siano ultrasessantenni, ovvero certificato del medico provinciale o dell'Ufficio sanitario del comune, attestante la riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50% ovvero certificato del Comune di iscrizione nell'elenco dei poveri.

Per gli emigrati all'Estero: Certificato di nascita e certificato della Autorità consolare attestante i periodi di permanenza all'estero e la data di rientro, ovvero certificato del medico Provinciale o dell'Ufficiale sanitario del comune attestante la riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50% e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la data del rientro.

Al COMUNE di
 Il sottoscritto nato a il
 attualmente emigrato per ragioni di lavoro in titolare di un trattamento pensionistico liquidato in
 essendosi recato in Sicilia per partecipare alle elezioni chiede la corresponsione del contributo previsto dall'
 art 28 della L R n. 55/80 anche per i seguenti componenti il nucleo familiare, aventi diritto al contributo in quanto elettori.
 Nome e cognome grado di parentela
 1) 4)
 2) 5)
 3)

IL RICHIEDENTE

.....



Borse di studio per i figli di emigrati

ALL'ASSESSORATO REG.LE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE

Per il tramite del comune di
 Il sottoscritto nato il e residente in
 via chiede ai sensi dell'art. 13 della L.R. 55/80, e successive modifiche e integrazioni, il conferimento della borsa di studio per l'anno - scolastico - accademico - relativamente al seguente nominativo

 Allega i documenti richiesti.

FIRMA

.....

Documenti da allegare:

- 1) Certificato di nascita, residenza e di stato di famiglia dell'aspirante;
- 2) Certificato del Sindaco, attestante lo stato di emigrazione di almeno uno dei genitori da almeno un anno;
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che il richiedente non ha chiesto né ottenuto per lo stesso anno accademico o scolastico provvidenze analoghe.
- 4) In caso di orfani, certificato di morte dei genitori e dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la mancanza di assistenza ENAOLI.
- 5) Per la scuola media di 2° grado: certificato attestante la frequenza, il conseguimento della promozione nella sessione estiva e i voti riportati;
- 6) Per l'Università: piano di studi presentato dallo studente ed approvato dalla Facoltà, o in mancanza piano generale di studi consigliato dalla Facoltà. Certificato attestante le materie sostenute ed i voti riportati nelle varie sessioni (da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo);
- 7) Per i corsi di formazione professionale, copia autentica dell'attestato rilasciato a fine corso.

Colonie per i figli emigrati

Il sottoscritto nato il e residente in
 via nella qualità
 Chiede ai sensi dell'art. 12 della L.R. 55/80 e successive integrazioni e modifiche, l'avviamento in colonia del minore per il mese di luglio - agosto dell'anno

IL RICHIEDENTE

.....

Richieste provvidenze creditizie a favore degli emigratiALL'ISTITUTO DI CREDITO¹

ALL'ASSESSORATO REG.LE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE VIA PERNICE, 5 - PALERMO

Il sottoscritto nato a il e residente in via
 - avendo presentato istanza ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 55/80 dichiara in applicazione dell'art. 19 della l.r. 6-6-1984 n. 38 che intende avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 16 della predetta legge e pertanto chiede:
 a) l'elevazione della somma richiesta a titolo di mutuo
 a L.
 b) il contributo regionale del 75% anche sugli interessi di preammortamento.

IL RICHIEDENTE

.....

¹ Indicare l'Istituto di credito prescelto: Banco di Sicilia o Cassa Centrale di Risparmio V.E.

Richieste provvidenze creditizie a favore degli emigratiALL'ISTITUTO DI CREDITO ¹

ALL'ASSESSORATO REG.LE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE VIA PERNICE, 5 - PALERMO

Il sottoscritto nato a il e residente in ²- essendo rientrato definitivamente in Sicilia da ²- trovandosi attualmente per motivi di lavoro in ²

- con domicilio chiede a codesto Istituto di Credito, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale 6-6-1984, n. 38 ed alle condizioni ivi previste, la concessione di un mutuo dell'importo di L. da destinare nel Comune di alle seguenti finalità:

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione di immobile per uso di abitazione propria; ³

L'operazione sarà assistita dal contributo regionale del 75% sugli interessi di cui con la presente si chiede all'Assessorato regionale del Lavoro la concessione.

Allega la documentazione occorrente, riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che venisse richiesta.

IL RICHIEDENTE

.....

¹ indicare l'Istituto di Credito prescelto; Banco di Sicilia o Cassa Centrale di Risparmio V.E.;² Cancellare la parte che non interessa;³ Contrassegnare la parte che interessa.**Richieste provvidenze creditizie a favore degli emigrati**

ALL'ASSESSORATO REG.LE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE VIA PERNICE, 5 - PALERMO

Il sottoscritto nato a il e residente in

via

avendo presentato istanza ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 55/80 dichiara in applicazione dell'art. 17 della predetta legge e pertanto chiede:

- l'elevazione della somma richiesta a titolo di mutuo a L.

IL RICHIEDENTE

.....



La Regione Sicilia, con gli articoli 12 e 13 della legge 28 marzo 86, n. 17, ha apportato le seguenti modifiche alle leggi 55 e 38.

Articolo 12

nell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel secondo comma, dopo le parole: «previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione», sono aggiunte le seguenti: «nel comune dove intendono stabilire la propria residenza al momento del rientro in Sicilia»;
- nel quinto comma le parole: «un anno» e «tre anni» sono sostituite rispettivamente da: «tre anni» e «cinque anni».

Articolo 13

nell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Sono ammissibili a finanziamento le spese regolarmente documentate relative al rilascio della certificazione necessaria per accedere alle provvidenze di cui al presente articolo»;
- dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
«Sono ammissibili a finanziamento le spese regolarmente documentate relative al rilascio della certificazione necessaria per accedere alle provvidenze di cui al presente articolo»;
- dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
«Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente al 24 giugno 1984, e comunque non prima del 20 febbraio 1975, il termine entro il quale produrre la domanda per ottenere i finanziamenti è prorogato al 30 giugno 1987»;
- all'undicesimo comma, dopo l'ultimo a linea, è aggiunto il seguente:
«di un magistrato designato dalla Corte dei conti, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, con qualifica non inferiore a consigliere»;
- dopo il quattordicesimo comma sono aggiunti i seguenti:
«In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il comitato può richiedere la presentazione di apposita perizia tecnica giurata.
Allo scopo di acquisire eventuali ulteriori elementi di valutazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su richiesta del comitato, può avvalersi del personale appartenente ai ruoli tecnici in servizio presso l'Amministrazione regionale»;
- dopo il diciannovesimo comma è aggiunto il seguente:
«Su richiesta del comitato, e previa stipula di apposita convenzione, potranno essere affidate, ai predetti istituti di credito, la gestione contabile dei finanziamenti deliberati dal comitato stesso e le azioni legali a tutela dell'Amministrazione».

Inoltre con la legge regionale n. 57 del 31-12-1985 sono state emanate alcune altre norme la cui illustrazione è contenuta nella circolare assessoriale n. 47 del 30-4-1986 che qui di seguito di trascrive:

Traslazione salme

L'art. 66 della l.r. 31-12-1985, n. 57, apportando ulteriori modificazioni all'art. 10 della l.r. 4-6-80, n. 55, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 1986, l'erogazione - da parte dei Comuni - di un contributo pari all'ottanta per cento della spesa documentata relativa alla traslazione, in Sicilia, della salma dell'emigrato deceduto all'estero (lavoratore o pensionato) o di un componente il suo nucleo familiare comprensiva delle spese.

La misura del contributo non può eccedere lire 1.000.000 se la traslazione avviene da paesi europei, e lire 1.500.000 nel caso che essa avvenga da paesi extraeuropei.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) le spese relative alla traslazione e all'accompagnamento della salma non devono essere coperte, neanche parzialmente, da enti pubblici o privati;
- b) la domanda per l'ottenimento del contributo deve essere presentata, entro un anno dalla traslazione, da un familiare della persona deceduta all'estero, residente nel Comune ove la salma è stata traslata, al Sindaco del Comune stesso, ovvero al Sindaco del Comune di origine della persona deceduta, anche se il richiedente non vi risiede.

Sul piano interpretativo, tenendo conto della particolare finalità della norma, è da escludere l'applicabilità delle disposizioni (contenute nel citato art. 10 della l.r. 55/80, come modificato dall'art. 12 della l.r. 38/84) che condizionano la concessione delle varie provvidenze a un determinato periodo di permanenza all'estero e alla conservazione della cittadinanza italiana.

Allo scopo di evitare possibili incertezze nell'applicazione della norma, di viaggio del familiare che accompagna la salma.

Si precisa che essa può riguardare le seguenti categorie:

- lavoratori subordinati, dipendenti da società private, da imprese o da enti pubblici economici, con esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;
- dipendenti da pubbliche amministrazioni ed enti di paesi stranieri, con esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;
- dipendenti da amministrazioni, enti, organismi pubblici italiani aventi sedi all'estero, con esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;
- lavoratori autonomi che abbiano impiegato prevalentemente il lavoro proprio o della propria famiglia, sempreché il reddito risultante dall'ultima dichiarazione di imposta immediatamente precedente alla domanda per la concessione della provvidenza sia inferiore ai ventiquattro milioni annui, con la detrazione di lire un milione per ogni figlio a carico (ll.rr. 95/77 e 37/84; delibera CIPE del 13-2-86).

Documentazione

- Istanza al Sindaco del Comune, con le complete generalità del richiedente.
- Certificato di lavoro, o di trattamento pensionistico, o altre attestazioni equipollenti rilasciate dalla competente autorità consolare. Da tale documentazione, ovviamente, si prescinde nel caso che la persona emigrata, componente il nucleo familiare del lavoratore o del pensionato, non abbia svolto alcun lavoro.



- Certificato di stato di famiglia.
- Certificato di morte della persona la cui salma è stata traslata.
- Fattura, debitamente quietanzata, dell'impresa che ha effettuato la traslazione, tradotta in italiano e vistata dalla competente autorità consolare.
- Documentazione attestante le spese di viaggio sostenute dal familiare che ha accompagnato la salma.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, nella quale il richiedente dichiara, precisando la data della traslazione, di non aver ricevuto contributi, allo stesso titolo, da parte di enti, associazioni o Comuni.

Modalità finanziarie

I Comuni, espletata l'istruttoria, provvederanno alla liquidazione e al pagamento del contributo in unica soluzione, applicando le disposizioni di cui all'art. 10 bis della l.r. 55/80, aggiunto con l'art. 13 della l.r. 38/84.

Saranno utilizzate le disponibilità del Fondo per i servizi di cui all'art. 19 della l.r. 1/79, che verrà annualmente incrementato ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della l.r. 38/84. A tal riguardo, i Comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto dal quarto comma dell'art. 19 l.r. 1/79, determineranno, inviando la relativa delibera alla Presidenza della Regione, sia gli stanziamenti relativi alle provvidenze di cui agli artt. 10, 11 e 28 della l.r. 55/80, che gli stanziamenti relativi ai contributi in argomento.

Ad integrazione delle somme che verranno ripartite dalla residenza della Regione, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 2/85, disporrà ulteriori accreditamenti, fino alla concorrenza delle richieste avanzate e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Ricoveri

Si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 1986 le misure delle rette di ricovero indicate alla lettera b) della circolare del 29-3-85 n. 12/450 di questo Assessorato sono state elevate, per effetto del decreto dell'Assessore agli Enti Locali del 10-4-86 pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 14-6-86, nel modo seguente:

- L. 16.308 arrotondate a L. 16.300 per i minori convittori
- L. 10.872 arrotondate a L. 10.800 per i minori semiconvittori
- L. 20.385 arrotondate a L. 20.300 per i vecchi e gli adulti inabili.



Regolamento del fondo di rotazione Regione Siciliana

Assessore Regionale del lavoro e della Previdenza Sociale

Formazione Professionale Emigrazione

Circolare n. 67 del 16 aprile 87 (ArL 17 L R 38/84)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 38/84, il Comitato Amministrativo del "Fondo di Rotazione" istituito presso questo Assessorato, nelle more della definizione di tutti gli altri aspetti procedurali riguardanti i finanziamenti a carico del Fondo stesso, ha determinato i criteri e le modalità per la concessione degli interventi creditizi che qui di seguito vengono indicati:

Soggetti destinatari delle provvidenze

I lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia dopo 3 anni di lavoro prestato all'Estero negli ultimi 5 anni ovvero dopo 5 anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi 7 anni.

Sono considerati utili per il raggiungimento del minimo di attività lavorativa richiesta i periodi di infortunio, malattia e disoccupazione involontaria coperta da assicurazione obbligatoria.

Premesso che lo status di "emigrante" secondo il disposto dell'art. 10 del R. D. 13 novembre 1919, n. 2205, è da considerare attribuito al cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti già emigrati a scopo di lavoro, deve ritenersi applicabile alle seguenti categorie la normativa di cui all'art. 17 della L. R. 6-6-84 n. 38:

a) *lavoratori subordinati, dipendenti da società private, da imprese e da enti pubblici economici, ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;*

b) *dipendenti da pubbliche amministrazioni ed enti di paesi esteri, ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto;*

c) *dipendenti da amministrazioni enti organismi pubblici italiani con sede all'estero, ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto.*

d) *dipendenti da amministrazioni, enti e organismi pubblici italiani con sede nel territorio nazionale ad esclusione dei dirigenti e degli impiegati di concetto.*

Per le categorie elencate ai punti b), c) e d), è da considerare definitivo il rientro, qualora awenga dopo la cessazione del rapporto di impiego, non potendosi ritenere tale quello connesso al trasferimento in una sede operante nel territorio della Regione Siciliana, e sempre che tale rapporto sia stato costituito durante lo stato di emigrazione.

e) *piccoli commercianti, artigiani coltivatori diretti, pescatori che abbiano prevalentemente impiegato il lavoro proprio o della propria famiglia, il reddito percepito non superi il limite previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche e determinato fino all'anno 1980 in lire 10.000.000, con la detrazione di L. 500.000 per ogni figlio a carico (legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69); dall'anno 1981 all'anno 1983 L. 14.000.000 con la detrazione di L. 500 mila per ogni figlio a carico (art. 31 legge regionale 6 maggio 1981, n. 86); dall'anno 1984 L. 19.000.000 con la detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico (legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e delibera del CIPE del 12 giugno 1984); dall'anno 1986 L. 24.000.000 con la detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico (delibera del CIPE del 13-2-1986).*

Tale requisito dovrà essere comprovato mediante Mod. 740 o altra equivalente documentazione nel caso di redditi percepiti in Italia, o idonea certificazione, rilasciata dagli Uffici competenti, nel caso di redditi percepiti all'estero e riferiti all'anno precedente a quello del rientro definitivo o della presentazione dell'istanza.

Restano esclusi dai benefici in ogni caso gli avvocati, i medici, gli architetti, i geometri ed altri liberi professionisti,

nonché i supersùti del de cuius che aveva presentato l'istanza di finanziamento riferendosi questo tipo di provvidenze a "status" personali che non possono essere oggetto di successione, e le società di qualsiasi natura, costituite in parte o interamente di emigrati.

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, le provvidenze spettano anche a:

- coloro che partiti dalla Sicilia prima del rientro dall'estero abbiano risieduto in altra regione italiana;

- coloro che partiti dalla Sicilia abbiano risieduto in altra regione italiana prima dell'emigrazione all'estero;

- i figli nati all'estero o in altra parte del territorio nazionale di lavoratori emigrati dalla Sicilia.

Modalità di presentazione dell'istanza

La concessione del finanziamento dovrà essere richiesta entro 2 anni dal rientro definitivo. Tale beneficio può essere accordato anche prima del rientro stesso, purché questo awenga, pena la revoca del finanziamento entro un anno dalla concessione. In ogni caso all'erogazione delle somme si procederà da parte di questo Assessorato dopo l'accertamento del rientro definitivo.

Caratteristiche e finalità

L'intervento si attua mediante la concessione da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione di finanziamento per programmi aventi per oggetto:

a) *l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie*



per l'esercizio delle medesime attività. L'importo massimo per ciascuna di dette iniziative è stabilito in L.75.000.000, elevato a L.150.000.000 per le iniziative relative alla piccola industria.

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zoo-technica, per un importo massimo di L.100.000.000;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso e l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di L.75.000.000.

I sopraindicati finanziamenti vengono concessi per un importo pari al 75% della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi e di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione alla entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Gli interessi che per le predette anticipazioni il beneficiario dovrà corrispondere, saranno portati in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. Pena la revoca del finanziamento, l'interessato dovrà comprovare l'avvenuto completamento delle opere entro 2 anni dalla concessione.

In aggiunto o indipendentemente dai sopradescritti finanziamenti, purché i beneficiari si impegnino a comprovare l'avvenuto utilizzo delle somme, è concesso per l'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica, agricola, zootecnica, piccolo industriale e peschereccia, un credito di esercizio della durata minima di 18 mesi e un giorno e massima di 36 mesi.

Per tutte le predette operazioni creditizie ivi comprese quelle relative alle anticipazioni semestrali sopradette il tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario, che verrà periodicamente determinato dal Comitato regionale per il credito e il

risparmio, è in atto fissato nella misura del 4,50%.

Gli interventi creditizi sopra descritti non sono cumulabili tra di loro, e sono concessi per una volta sola e a condizione che i beneficiari si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo corrispondente alla durata del mutuo.

A copertura dei rischi connessi ai finanziamenti, i beneficiari dovranno concedere le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili e i beni mobili registrati oggetto di ipoteca: ipoteca di primo grado a favore dell'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca: privilegi speciali in conformità alle disposizioni vigenti.

Presentazione dell'istanza e della documentazione

La domanda deve essere presentata sull'apposito modello EM/16 (Allegato A) al Comitato Amministrativo del Fondo di Rotazione presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione corredata per tutti gli interventi creditizi richiesti della sottoelencata documentazione:

a) Certificato rilasciato dal datore di lavoro o dalla Autorità consolare o attestazione da parte delle autorità competenti per materia e per territorio, dei periodi lavorativi con l'indicazione della qualifica, o tessere assicurative, indicanti i periodi lavorativi, integrate da una dichiarazione resa ai sensi dell'an. 4 della legge 4-1-1968 n. 15 attestante la qualifica;

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di residenza;

d) Certificato attestante la data del rientro definitivo;

e) Certificato attestante i redditi percepiti nell'anno precedente al rientro o alla presentazione dell'istanza (per i lavoratori autonomi).

Tali documenti potranno essere prodotti anche in copia debitamente autenticata, e se redatti in lingua estera dovranno essere integrati con la traduzione in

italiano, da effettuarsi, a cura degli interessati, da parte dell'autorità Consolare italiana competente, o da traduttori iscritti negli appositi Albi presso gli uffici Giudiziari;

f) Certificazione attestante, successivamente al rientro, la qualifica o lo svolgimento della attività corrispondente al tipo di iniziativa oggetto del finanziamento;

g) Certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale attestante l'inesistenza di procedure fallimentari in corso. In aggiunta dovrà essere prodotta la sottoindicata documentazione:

1) Per attività artigianale, commerciale, turistica, piccolo-industriale

- Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante l'iscrizione negli Albi previsti dalla legge.

A - acquisto locali

- Copia autenticata del compromesso registrato o del contratto di acquisto.

- Planimetria catastale dei locali.

- Certificato rilasciato dal Comune attestante che i locali oggetto del finanziamento possono essere adibiti alle predette attività.

- Certificato catastale o denuncia all'UTE di accatastamento.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 attestante che l'immobile non è gravato da ipoteche.

- Perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale nella quale dovranno essere evidenziati la consistenza e il valore dell'immobile.

B - Costruzione, trasformazione, ampliamento locali

- Progetto approvato dalla Commissione edilizia.

- Concessione edilizia.

- Planimetria dei locali (Se trattasi di ampliamento devono essere con diversa colorazione i locali preesistenti).

Copia dell'atto di acquisto con relativa nota di trascrizione dell'immobile sul quale il locale dovrà essere edificato o ampliato.

- Certificato rilasciato dal Comune attestante che i locali da costruire o da



ampliare possono essere adibiti all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o piccolo Industriale.

Perizia giurata redatta da un Tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale nella quale dovranno essere evidenziati le consistenza e il costo delle opere con riferimento al prezziario dell'Assessorato Regionale LL. PP.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68, da cui risulti che l'immobile non è gravato da ipoteche;

C - Rinnovo locali

Intendendo per rinnovo la manutenzione del locale, occorre distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Manutenzione ordinaria

Premesso che secondo le norme generali in materia, per opere di manutenzione ordinaria si devono considerare quegli interventi finalizzati a conservare l'immobile in buono stato, idoneo all'uso cui è adibito e che non comportino un mutamento di destinazione dell'unità immobiliare, a titolo esemplificativo tra esse vanno comprese:

- la sostituzione dei manti di copertura dei tetti e delle pavimentazioni delle terrazze, senza alterazione alcuna dell'aspetto e delle caratteristiche originarie;
- la impermeabilizzazione di tetti e terrazze, senza alterazione delle caratteristiche originarie;
- gli interventi per intonaci, pitturazione e rivestimenti interni;
- la sostituzione e riparazione di infissi interni ed esterni con altri di identiche caratteristiche;
- la sostituzione dei pavimenti;
- la sostituzione e l'adeguamento degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, purché non comportino alterazione ai locali, aperture fisse nelle facciate o modifiche ai volumi tecnici;
- la riparazione dalle opere fognanti private.

Documentazione

- Perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o Collegio professionale nella quale dovranno essere evidenziata la consistenza e il costo delle opere con riferimento al prezziario dell'Assessorato Regionale LL. PP;

- Planimetria dell'immobile nel quale dovranno essere eseguite le opere;

- Copia autenticata dell'atto di acquisto (con nota di trascrizione) del locale.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'an. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 5 attestante che l'immobile non è gravato da ipoteche;

- Certificato rilasciato dal Comune attestante che i locali da rinnovare possono essere adibiti all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o piccolo industriale.

Manutenzione straordinaria

Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria:

- le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- le opere per realizzare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione di uso.

Documentazione

La documentazione da produrre è identica a quella richiesta per i finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e va integrata dall'autorizzazione rilasciata dal Sindaco secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 48 della legge 5-8-1977 n. 457.

Documentazione ai fini dell'accertamento della spesa definitiva

(costruzione, ampliamento, rinnovo, trasformazione di locale)

- Fatture e consuntivi finali quietanza da chi ha eseguito i lavori e fornito materiali;
- nel caso di lavori eseguiti in economia: consuntivo finale corredato della dichiarazione del Tecnico estensore della perizia giurata, attestante l'esecuzione dei lavori ed il pagamento della mano d'opera e dei materiali impiegati.
- Certificato di agibilità e di conformità ai progetto.

Attrezzature

Per l'acquisto, il rinnovo, il potenziamento delle attrezzature necessarie all'attività artigianale, commerciale, piccolo industriale, turistica la documentazione necessaria, da allegare

all'istanza di finanziamento, e costituita da fatture, offerte o preventivi vistati dalla Camera di Commercio per la conformità ai listini ivi depositati. La documentazione definitiva sarà costituita dalle fatture debitamente quietanzate.

2) Per attività peschereccia

- Certificato rilasciato dall'armatore vistato dalla Capitaneria di porto (per i lavoratori subordinati) da cui risulti la qualifica lavorativa.

- Certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto (per i lavoratori autonomi) da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Acquisto, trasformazione, costruzione, rinnovo locale

Acquisto locali

- Copia autenticata del compromesso registrato o del contratto di acquisto.
- Planimetria catastale dei locali da acquistare.
- Certificato rilasciato dal Comune attestante che i locali, cui deve essere destinato il finanziamento, possono essere adibiti all'attività peschereccia.
- Certificato catastale o denuncia all'UTE di accatastamento.
- Perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Ordine o Collegio professionale nella quale dovranno essere evidenziati il valore e la consistenza dell'immobile.

Costruzione, trasformazione, ampliamento locali

- Progetto approvato dalla Commissione edilizia.
- Concessione edilizia.
- Planimetria dei locali.
- Copia dell'atto di acquisto con nota di trascrizione dell'immobile sul quale deve realizzarsi l'iniziativa.
- Perizia giurata redatta da un Tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale nella quale dovranno essere evidenziate la consistenza e il costo delle opere con riferimento al prezziario dell'Assessorato Regionale LL. PP.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 da cui risulti che l'immobile non è gravato da ipoteche.
- Certificato di conformità al progetto e



certificato di agibilità (da presentare a lavori ultimati).

Per quanto attiene al rinnovo dei locali si applicano le istruzioni e le modalità specificate al punto C della presente circolare.

Acquisto natante nuovo o usato

- Copia autenticata del compromesso o del contratto di acquisto.
- Disegni illustrativi indicanti le caratteristiche dello scafo, del motore e delle varie apparecchiature con la dichiarazione di conformità alle attuali disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo a quanto attiene alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia delle vite umane in mare.
- Perizia giurata redatta da un Tecnico iscritto all'Ordine nella quale dovranno essere evidenziati la consistenza e il valore del natante.
- Certificato del Registro Italiano Navale attestante che il natante non è gravato da ipoteche.

Costruzione, ammodernamenti del natante

Progetto redatto da un tecnico iscritto all'Ordine da cui risulti il costo e disegni illustrativi indicanti le caratteristiche dello scafo, del motore e delle varie apparecchiature con la dichiarazione di conformità alle annuali disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo a quanto attiene alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia delle vite umane in mare.

- Preventivo di spesa rilasciato da un cantiere navale e vistato dalla Camera di Commercio o dalla Capitaneria di porto per la congruità dei prezzi.
- Certificato di conformità al progetto e Estratto di matricola o Certificato di stazza rilasciato dal Registro Navale Italiano (da presentare a lavori ultimati).

Attrezzature

Documentazione

- Elenco completo e dettagliato delle macchine ed attrezzature da acquistare, corredato dai preventivi di spesa vistati, per la congruità dei prezzi dalla Camera di Commercio e dei fogli illustrativi delle case fornitrici.

3) Per attività agricole

Acquisto fondi rustici

- Certificato rilasciato dal Sindaco attestante l'attività di agricoltore, coltivatore diretto, bracciante, compartecipe, affittuario o mezzadro diretto, bracciante, compartecipe, affittuario o mezzadro.
 - Copia autenticata del compromesso o del contratto di acquisto del fondo.
 - Certificato catastale.
 - Perizia redatta da un Tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale nella quale dovranno essere evidenziati il valore e la consistenza del fondo.
 - Estratto di mappa ed eventuale tipo di frazionamento.
 - Planimetria.
- Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 da cui risulti che l'immobile non è gravato da ipoteche.

Attrezzature

Elenco completo e dettagliato delle attrezzature da acquistare, corredato dei preventivi vistati per la congruità dei prezzi, dall'ispettorato agrario competente per territorio, e dei fogli illustrativi delle case fornitrici.

I macchinari e le attrezzature su cui è iscritta ipoteca o privilegio a garanzia di qualsiasi tipo di finanziamento concesso, dovranno essere assicurati per un periodo pari alla durata del prestito presso una compagnia di interesse nazionale, a spese dei beneficiari e con vincolo a favore dell'Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione contro i rischi del furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, per un importo pari al valore accettato. Viene esclusa l'assicurazione contro i rischi del furto per macchinari ad installazione fissa, e comunque per tutti quelli il cui peso e le cui dimensioni ne rendano difficile l'asporto.

Realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria

Documentazione

- Relazione tecnico-economica descrittiva, resa sotto forma giurata da parte di un Tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale nella quale dovranno

essere evidenziate le spese da sostenere e le opere da eseguire.

- Titolo di proprietà o di altro diritto reale sul terreno.
- Estratto di mappa ed eventuale tipo di frazionamento.
- Certificato storico catastale.

Attività zootecnica

Relazione tecnico illustrativa redatta da un tecnico iscritto all'Ordine o Collegio Professionale dalla quale dovranno rilevarsi il costo e il tipo di iniziativa da intraprendere.

- Titolo comprovante la disponibilità dei locali per il ricovero del bestiame.
- Autorizzazione dell'ispettorato Agrario competente per territorio, dalla quale risulti che i locali adibiti o da adibire alle predette attività sono idonei sia dal punto di vista funzionale che igienico.
- Preventivo di spesa vistato dall'ispettorato Agrario per la conformità dei prezzi al prezzo regionale vigente.
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 da cui risulti che l'immobile non è gravato da ipoteche.

Credito d'esercizio

Per la concessione del credito di esercizio dovrà essere presentata apposita domanda al Comitato Amministrativo del Fondo di Rotazione sul modello EM/IB (All. B) compilato in ogni sua parte, allegando i seguenti documenti:

- Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante l'iscrizione allo Albo (Attività artigianale, commerciale, turistica, piccolo industriale).
- Certificato rilasciato dall'armatore e vistato dalla Capitaneria di Porto, per i lavoratori subordinati o Certificato rilasciato dalla Capitaneria di Porto per i lavoratori autonomi (Attività pescherecce).
- Certificato rilasciato dal Sindaco (Attività agricola e zootecnica).
- Fotocopia del tesserino di codice fiscale del richiedente e partita IVA.
- Stato di famiglia: Se il richiedente è coniugato e in regime patrimoniale di separazione dei beni, dovrà essere prodotto l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune.



- Copia autenticata della dichiarazione IVA presentata, nell'anno precedente alla istanza, al competente Ufficio Finanziario, ove prescritta dalla normativa vigente.
- Relazione attestante la situazione patrimoniale (mobili, immobili, etc.) del richiedente.
- Relazione economico-finanziaria sulla attività svolta o che si intende svolgere.

Importi e durata

- Finanziamenti fino a L. 5.000.000: periodo di ammortamento 24 mesi;
- Finanziamenti da oltre 5.000.000 fino a L. 15.000: periodo di ammortamento 30 mesi.
- Finanziamento da oltre 15.000.000 fino a 20.000.000: periodo di ammortamento 36 mesi.

4) Credito d'esercizio

- a)** Impresa con un solo titolare: importo massimo concedibile L. 7.000.000;
- b)** Impresa con un partecipante (familiare coadiuvante o lavoratore subordinato) in aggiunta al titolare importo massimo concedibile: L. 8.000.000
- c)** Impresa con 2 partecipanti all'attività (familiari coadiuvanti o lavoratori subordinati) in aggiunta al titolare: importo massimo concedibile L. 9.000.000;
- d)** Impresa con 3 partecipanti all'attività (familiari coadiuvanti o lavoratori subordinati) in aggiunta al titolare o impresa con un giro d'affari non inferiore a Lire 20.000.000, desunto dall'ultima denuncia annuale IVA importo massimo concedibile L. 10.000.000;
- e)** Impresa con 4 partecipanti all'attività (familiari coadiuvanti o lavoratori subordinati) in aggiunta al titolare o impresa con un giro d'affari non inferiore a Lire 30.000.000, desunto dalla ultima denuncia IVA, importo massimo concedibile Lire 15.000.000.
- f)** Impresa con un giro d'affari non inferiore a L. 40.000.000, desunto dall'ultima denuncia IVA, indipendentemente dal numero dei partecipanti all'attività: importo massimo concedibile L. 20.000.000.

Il numero dei partecipanti alla attività dovrà essere documentato dall'impresa

mediante la presentazione di copia autenticata dei libri paga e matricola riguardanti i lavoratori subordinati al Comitato Amministrativo del Fondo di Rotazione.

Disposizioni finali

La documentazione sopra indicata dovrà essere, in ogni caso integrata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1.68 n. 15 che l'iniziativa da finanziare a carico del Fondo di Rotazione non ha fruito di agevolazioni pubbliche in qualsiasi forma concesse (contributi a totale o parziale carico pubblico, in conto capitale o in conto interessi).

Si sottolinea, che oltre agli accertamenti tecnici che il Comitato può disporre ai fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste dalla legge, possono essere disposte, da parte dell'Assessorato, ispezioni dirette ad accertare l'osservanza di particolari divieti ed obblighi (divieto di cumulo dei finanziamenti previsti per i diversi tipi di operazione) divieto di beneficiare per una seconda volta delle provvidenze; obbligo di conservare, durante la durata del mutuo, la destinazione dei beni acquistati; obbligo di comprovare l'avvenuto utilizzo del credito di esercizio; obbligo di osservare integralmente la normativa posta a tutela dei rapporti di lavoro).

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 della L. R. 28-3-6 n. 17, sono ammissibili a finanziamento le spese, regolarmente documentate relative al rilascio della certificazione necessaria per accedere alle provvidenze in argomento.

Si significa altresì che potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative destinate alle finalità sopra specificate, sempre che la stipula del contratto definitivo di acquisto o la definizione delle opere sia avvenuta in data successiva alla presentazione delle domande all'Assessorato Regionale del Lavoro.

Si fa presente infine che per l'espletamento degli adempimenti istruttori connessi alle richieste dei predetti interventi creditizi gli interessati possono avvalersi dell'assistenza degli Enti di Patronato di cui al D.L.C.P.S. 29-7-

1947 n. 808 e successive modifiche e delle Associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.



ALLEGATO A

Mod. EM/16

Interventi creditizi in favore degli emigrati

AL COMITATO AMMINISTRATIVO DEL FONDO DI ROTAZIONE c/o ASSESSORATO REGIONALE LAVORO,
PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE - VIA PERNICE, 5 - PALERMO

Il sottoscritto nato a il e residente in
via

- essendo rientrato definitivamente in Sicilia da
- trovandosi attualmente per motivi di lavoro in
- con domicilio
- chiede a codesto Comitato ai sensi dell'art. 17, della legge regionale 6-6-1984, n. 38 ed alle condizioni ivi previste, la concessione di un mutuo d L. da destinare nel Comune di alle seguenti finalità:
- acquisto - costruzione - rinnovo - ampliamento - trasformazione di locale ovvero acquisto o rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio di attività artigianale - commerciale - turistica - piccolo industriale*;
- acquisto di fondi rustici - di attrezzature per il lavoro agricolo - di bestiame - realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica
- acquisto - costruzione - ammodernamento di natante da pesca e delle relative attrezzature*.

Allega la documentazione occorrente riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che venisse richiesta.

* Sottolineare la parte che interessa.

IL RICHIEDENTE

.....

ALLEGATO B

Mod. EM/1B

Interventi creditizi in favore degli emigrati

AL COMITATO AMMINISTRATIVO del FONDO DI ROTAZIONE c/o ASSESSORATO REGIONALE LAVORO,
PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE - VIA PERNICE, 5 - PALERMO

Il sottoscritto nato a il e residente in
via

- essendo rientrato definitivamente in Sicilia da chiede a codesto Comitato ai sensi dell'art. 17. della legge regionale 6-1984, n. 38 ed alle condizioni ivi previste, la concessione di un credito di esercizio L. da destinare alla sottoindicata attività.
- Artigianale, Commerciale, Turistica, Piccolo industriale. Agricola, Peschereccia svolta nel Comune di
- Allega la documentazione occorrente, riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che venisse richiesta.

IL RICHIEDENTE

.....



Sommario



Stampa



Legge Regionale n. 35 del 08 novembre 1988

Interventi urgenti nei settori dell'emigrazione e del lavoro

TITOLO I

Interventi urgenti nel settore dell'emigrazione

Articolo 1

Individuazione dei beneficiari delle provvidenze a favore degli emigrati previste dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

"Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima dell'emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti indicati".

Articolo 2

Interventi creditizi in favore degli emigrati

1. Per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sono autorizzati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, i limiti ventennali di impegno di lire 2.000 milioni per ciascun anno.

Articolo 3

Iniziative culturali in favore degli emigrati

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 500 milioni.

TITOLO II

Interventi urgenti nel settore del lavoro

Articolo 4

Automazione dei servizi dell'impiego

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione, acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per la informatizzazione dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione, nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indi-

spensabile per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti, sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è istituito un apposito comitato tecnico composto da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e da cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo Assessorato e tre docenti universitari designati dai rettori dei tre atenei siciliani.

3. Il predetto comitato tecnico formula all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione le proprie valutazioni sui progetti e sugli schemi di convenzione e di contratto occorrenti per l'attuazione delle finalità previste al comma 1, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche, alle modalità, ai tempi, ai criteri ed ai costi relativi alla informatizzazione ed automazione dei servizi dell'impiego.

4. Ai componenti ed al segretario del comitato tecnico previsto dal comma 2 è corrisposto per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate, ove spettante, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato dal Presidente della regione, sentita la Giunta regionale.

5. Le mansioni di segretario del comitato tecnico previsto dal comma 2 sono svolte da un dirigente assegnato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e della emigrazione.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1988- 1990 la spesa complessiva di lire 15.800 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio in corso.

7. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Articolo 5

Funzionamento della Commissione regionale per l'impiego e della Segreteria tecnica

Allo scopo di assicurare l'espletamento dei compiti demandati dalla vigente normativa alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, nonché il funzionamento della stessa Commissione e della Segreteria tecnica prevista dall'articolo 2 della predetta legge regionale, anche attraverso l'acquisto di materiali ed attrezzature, e per la effettuazione di studi, ricerche e rilevazioni sul mercato del lavoro, la stampa e la diffusione di dati e notizie concernenti il mercato del lavoro e i servizi dell'impiego, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 350 milioni.



Articolo 6

Contratti di formazione e lavoro

Allo scopo di favorire l'incremento dei livelli occupazionali attraverso l'inserimento di giovani in attività produttive, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione è autorizzato a concedere:

- a. contributi integrativi di quelli previsti dallo articolo 1, comma 6, e dall'articolo 3, comma 1, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro;
- b. contributi integrativi di quelli previsti dallo articolo 1, comma 7, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 aprile 1986, n. 113, in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- c. contributi in favore dei datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in misura pari al 40 per cento della retribuzione spettante in forza dei contratti collettivi di categoria per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni richiesti per le provvidenze di cui alla lettera b.

2. I contributi integrativi di cui alle lettere a e b del comma 1 saranno concessi per un ammontare tale da garantire il raggiungimento della misura complessiva del cinquanta per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria.

3. I contributi previsti dalla lettera a del comma 1 saranno concessi con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I contributi previsti dalla lettera b del comma 1 saranno concessi con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, conseguenti al mantenimento in servizio di unità assunte con contratti di formazione e lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 11 aprile 1986, n. 113.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono erogati, previa presentazione della documentazione occorrente, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro, ai quali l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione accrediterà le relative somme.

5. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà all'emanazione delle istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la vigente normativa in materia di contratti di formazione e lavoro.

7. Qualora vengano deliberati in sede nazionale interventi di proroga dei benefici previsti dalla legge 11 aprile 1986, n. 113, la Regione siciliana disporrà la concessione di contributi integrativi di quelli statali, con le modalità indicate ai precedenti commi, fino alla concorrenza della misura prevista dal comma 2. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvederà annualmente con legge di bilancio.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

9. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Articolo 7

Anticipazioni

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia anticipazioni a carico del bilancio regionale sulle somme ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto - legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. L'anticipazione è concessa a seguito di approvazione dei progetti da parte dei competenti organi comunitari e della emanazione del provvedimento di concessione da parte dei competenti organi statali, nella misura massima del settanta per cento dei contributi ammissibili a carico del Fondo sociale europeo e del fondo di rotazione previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 10.000 milioni.

4. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Articolo 8

Intese tra le parti sociali per la predisposizione di progetti formativi

1. La Commissione regionale per l'impiego promuove il raggiungimento di intese tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro pubblici e privati aventi ad oggetto la predisposizione e realizzazione di progetti formativi per l'assunzione di giovani con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

2. Le intese di cui al comma 1 definiscono:

- a) i settori, i profili professionali e le aree territoriali interessate ai contratti di formazione e lavoro;
- b) i tempi, i criteri generali e le modalità di svolgimento delle attività di formazione;
- c) i singoli progetti formativi realizzabili nello immediato, nonché i progetti di particolare rilievo per i caratteri dell'attività formativa, per il numero di assunti e per i settori e le aree in cui sono destinati ad intervenire;
- d) le eventuali percentuali di contratti di formazione e lavoro che le imprese si impegnano a convertire, al termine, in assunzioni a tempo indeterminato.

3. I progetti formativi conformi alle intese di cui al comma 1 hanno priorità ai fini dell'approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Articolo 9

Consulente di parità

Nelle more della riforma in materia di organizzazione del mercato del lavoro, la Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 1969, n. 52 e dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, è integrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la presenza di un ulteriore componente nominato dall'As-



sessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su designazione delle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi a livello nazionale. Tale componente fa parte a pieno titolo della Commissione e svolge altresì a beneficio di questa le funzioni di consulente di parità al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi di parità uomo - donna nel lavoro.

Articolo 10

Interventi a favore dei Centri interaziendali addestramento professionale per l'industria (CIAPI)

1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività da parte dei Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria (CIAPI) aventi sede nell'Isola, previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è autorizzata per l'esercizio 1988 la spesa di lire 1.341 milioni.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvederà annualmente alla ripartizione dello stanziamento fra i Centri interaziendali per l'addestramento professionale per l'industria di Palermo e di Priolo sulla base delle effettive esigenze.

Articolo 11

Copertura finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 49.991 milioni, trovano riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1988- 90, codice pluriennale 07.09 - Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

2. All'onere di lire 29.191 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 27.191 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 2.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Articolo 12

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 1988

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, nel testo risultante dall'aggiunta apportata con l'articolo che si annota, è il seguente:

la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione

sociale dei lavoratori siciliani emigrati, dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini italiani residenti da almeno due anni in un comune del territorio della Regione prima dell'emigrazione, che si rechino all'estero o nella restante parte del territorio nazionale per esercitare stabilmente o stagionalmente qualsiasi forma di attività lavorativa autonoma o subordinata ad esclusione di quella connessa a un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico dei soggetti sopra indicati.

Nota all'art. 2:

L'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, nel testo sostituito con l'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, e successivamente modificato con l'art. 12 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, dispone, in favore di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni o dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale, negli ultimi sette anni, la concessione di un concorso nel pagamento di interessi per l'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, alle condizioni e con i requisiti ivi previsti.

Nota all'art. 3:

L'art. 24 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto con l'art. 24 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, concerne l'organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

Note all'art. 4, primo comma:

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, dispone che l'Amministrazione regionale provvede a dotare le sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di un sistema di automazione e informatizzazione del servizio di collocamento per la gestione in tempo reale delle graduatorie e del loro costante aggiornamento.

Il quarto comma dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dispone che, nell'ambito della realizzazione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, previsto dallo stesso articolo, il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale siano affidati agli uffici regionali dell'Istat.

Nota all'art. 6, primo comma, lett. a):

Il testo del sesto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, è il seguente:

"Ai datori di lavoro per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma 1, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Il contributo è elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il con-



trollo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nel territorio di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento".

Il testo del primo comma dell'art. 3 della stessa legge, è il seguente:

Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31 dicembre 1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo è corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate".

Nota all'art. 6, terzo comma:

La legge 11 aprile 1986, n. 113, è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 19 aprile 1986.

Nota all'art. 7, primo comma, e all'art. 8, primo comma:

Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche con la legge 19 dicembre 1984, n. 863, è il seguente:

1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dallo ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi, ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazio-

ne, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si chiedano finanziamenti pubblici. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei contratti formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal



medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1, anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali di obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge".



Agevolazioni agli emigrati

A cura dell'Agenzia Regionale per l'Impiego

Questa sezione è dedicata alle normative vigenti in tema di agevolazioni per i siciliani residenti all'estero che desiderino tornare a casa o far tornare in patria figli o congiunti. In particolare vengono riportati alcuni estratti dalla legge 4 giugno 1980 n. 55, coordinata con le leggi 6 maggio 1981, n. 39; 14 giugno 1983, n. 63 e 6 giugno 1984, n. 38 (Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie):

Provvidenze per il lavoratore emigrato che intenda rientrare definitivamente (artt. 10 e 11);

Modalità per l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane di figli di lavoratori emigrati ed immigrati (art. 12);

Erogazione Mutui casa agli emigrati (artt. 14 e 16);

Credito agevolato per attività imprenditoriali (artt. 15 e 16);

Contributi per spese di gestione per cooperative di lavoro agricolo e di servizi (artt. 18, 19 e 21);

Rimborso quota contributi previdenziali (art. 27);

Contributo straordinario per i cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani per il rinnovo dell'ARS (art. 28);

ed un estratto dalla circolare 29 marzo 1985, n. 12/450 che chiarifica alcuni punti della legge e comprende i facsimile dei moduli per le richieste di agevolazioni contenute nella legge.

I cittadini siciliani iscritti alle liste elettorali ed emigrati che vogliono tornare in Sicilia per votare per il rinnovo dell'ARS ricevono un contributo straordinario.

Articolo 10

Modificato con l'art. 12 legge regionale 38/1984

(1) Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno

tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 500.000;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrano da altre regioni italiane; a lire 200.000 per coloro che rientrano da Paesi europei ed a lire 400.000 per coloro che rientrano da Paesi extra-europei.

(I-bis) Gli stessi contributi sono estesi anche ai lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di trattamento pensionistico liquidato all'estero negli ultimi cinque anni, ovvero dopo cinque anni di trattamento pensionistico liquidato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.

(2) I contributi di cui alle lettere a e b sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

(3) Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana, salvo il caso di riacquisto della stessa successivamente al rientro definitivo nella Regione, e non sono cumulabili con il contributo straordinario previsto dall'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

(4) Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno

usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

(5) Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili o per malattia che ha dato origine ad un trattamento previdenziale connesso ad una prestazione lavorativa.

(6) (Comma abrogato)

(7) (Comma abrogato)

(8) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla meccanizzazione dell'anagrafe dell'emigrazione a mezzo di apposita convenzione con enti o istituti specializzati.

Articolo 10-bis

Aggiunto con l'art. 13 legge regionale 38/1984

(1) I contributi previsti dagli articoli 10 e 28 della presente legge sono concessi dai sindaci, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, utilizzando all'uopo le disponibilità del fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. Sono del pari disposti dai sindaci, utilizzando le medesime disponibilità, i ricoveri di cui all'art. 11, su domanda degli interessati, debitamente documentata.

(2) Ai fini di cui al precedente comma, i comuni, contestualmente all'approvazione del programma previsto al quarto comma del predetto art. 19 e con successiva delibera, determinano gli stanziamenti da destinare alla realizzazione delle finalità disposte negli articoli citati al primo comma, in rapporto ai flussi emigratori ed all'entità delle somme erogate negli anni precedenti per le medesime finalità.



Articolo 11

Modificato con l'art. 13 legge regionale 38/1984

(1) I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

(2) (Comma abrogato).

(3) (Comma abrogato).

(4) La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Articolo 12

Modificato con gli artt. 1 e 14 legge regionale 38/1984

(1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati ed immigrati.

(2) Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero l'avviamento in colonie gestite direttamente.

(3) Sono concesse anticipazioni pari all'80 per cento delle spese preventivate, ivi comprese quelle per il trasporto degli assistiti e di un accompagnatore per ogni dieci o frazioni di dieci assistiti.

(4) Le rette giornaliere per ciascun assistito non possono superare, per l'anno in corso, l'importo del trattamento di ricovero convittuale di cui all'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 e successive modifiche, maggiorato del 30 per cento.

(5) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a modificare, con proprio decreto, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'importo

to della retta in relazione alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita accertate dall'istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto o per eccesso.

(6) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentite le associazioni, i patronati e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9, stabilisce annualmente il numero dei destinatari delle provvidenze di cui al presente articolo da ammettere nelle colonie, tenendo conto della ricettività degli edifici all'uopo destinati.

Articolo 14

Sostituito con l'art. 16 legge regionale 38/1984

(1) In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui destinati agli scopi di cui al successivo comma, contratti con istituti di credito operanti nella Regione che stipulino a tal fine apposita convenzione con l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

(2) Il concorso nel pagamento degli interessi è concesso per finanziamenti destinati all'acquisto, costruzione, rinnovo o trasformazione di immobile per uso abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione, ed i cui piani di ammortamento non superino l'importo del tetto massimo previsto dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di edilizia agevolata e convenzionata, a prescindere dalla superficie dei singoli immobili.

(3) Fermo restando il limite d'importo del tetto massimo di cui al precedente

comma, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere il finanziamento per l'intero valore dell'immobile.

(4) La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata ad uno degli istituti convenzionati, entro due anni dal rientro definitivo in Sicilia.

(5) Fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al primo comma, i contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi agli emigrati anche prima del rientro definitivo nella Regione, purché il rientro medesimo avvenga entro e non oltre un anno dalla data del rilascio del certificato di abitabilità ovvero entro tre anni dalla concessione del contributo regionale.

(6) Il concorso regionale è concesso per una volta soltanto, per un periodo non superiore a 20 anni, anche nei casi in cui il finanziamento abbia una durata maggiore.

(7) Il concorso predetto si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

(8) A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento.

(9) Le quote a carico della Regione, da versarsi direttamente agli istituti di credito convenzionati, saranno computate al tasso equivalente ed in misura costante.

(10) Il concorso regionale nei limiti di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo e per un periodo non superiore a due anni, viene concesso anche per il pagamento degli interessi di preammortamento. Le relative quote a carico della Regione sono versate direttamente agli istituti di credito convenzionati, dopo il perfezionamento del provvedimento concessivo ed in unica soluzione, previo inoltre all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'ammontare delle sovvenzioni erogate dagli istituti ed il relativo interesse.

(11) Nei limiti di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono rimborsate direttamente agli interessati, in via posticipata ed in unica soluzione alle previste scadenze, le quote di concorso a carico della Regione relative a



mutui stipulati anteriormente al provvedimento di concessione dei contributi, limitatamente alle rate non ancora maturate e previa presentazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli interessi.

(12) Il concorso nel pagamento degli interessi viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento.

(13) Le operazioni creditizie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi eventuali coobbligati da parte degli istituti.

(14) Nessun'altra garanzia può essere richiesta da parte degli istituti di credito, oltre a quelle espressamente previste dal presente articolo.

(15) Le abitazioni, per le quali vengono concessi i contributi di cui al presente articolo, non possono essere destinate ad uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari per l'intero periodo di durata del mutuo.

(16) La rispondenza della destinazione dell'abitazione all'uso previsto al precedente comma è accertata mediante apposite ispezioni dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri organi periferici.

(17) A seguito dell'ispezione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca del provvedimento di concessione dei contributi.

Articolo 15

**Sostituito con l'art. 17
legge regionale 38/1984**

(1) Presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, è istituito, in misura paritaria, un fondo di rotazione a gestione separata di lire

50.000 milioni per la concessione di credito agevolato in favore dei soggetti di cui all'art. 14, primo comma.

(2) Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

(3) I finanziamenti vengono concessi per programmi aventi ad oggetto:

a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o la trasformazione di locale adibito o da adibire all'esercizio di attività artigianale, commerciale, turistica o di piccola azienda industriale, ovvero all'acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività.

L'importo massimo per ciascuna delle indicate iniziative è di lire 75 milioni, elevato a lire 150 milioni per le iniziative relative alla piccola industria;

b) l'acquisto di fondi rustici, di attrezzi per il lavoro agricolo, di bestiame, la realizzazione di opere di miglioramento e riconversione fondiaria e zootecnica, per un importo massimo di lire 100 milioni;

c) l'acquisto di natante da pesca nuovo od usato, la costruzione od ammodernamento dello stesso o l'acquisto o l'ammodernamento delle relative attrezzature, per un importo massimo di lire 75 milioni.

(4) I finanziamenti di cui sopra, entro i limiti indicati, vengono concessi per un importo pari al 75 cento della spesa documentata e per la durata massima di 20 anni per iniziative aventi ad oggetto beni immobili, opere ed impianti fissi; nello stesso importo e per la durata massima di 10 anni per iniziative aventi ad oggetto attrezzature.

(5) Nei casi di costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locali o di esecuzione di opere o di altri impianti fissi, potranno essere concesse, in relazione all'entità delle opere eseguite, anticipazioni semestrali fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Gli interessi da corrispondersi da parte del beneficiario delle predette anticipazioni al tasso previsto dal settimo comma saranno portate in detrazione in sede di stipula del contratto di mutuo. L'interessato dovrà comprovare, pena la revoca del finanziamento, l'avve-

nuto completamento delle opere entro due anni dalla concessione.

(6) In aggiunta o indipendentemente dai finanziamenti previsti ai commi precedenti, può essere concesso, per le attività indicate al terzo comma, credito di esercizio della durata minima di 18 mesi ed un giorno e massima di 36 mesi.

(7) Il tasso di interesse delle operazioni di credito previste dal presente articolo viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

(8) A copertura dei rischi connessi alle operazioni di credito previste dal presente articolo devono essere concesse le seguenti garanzie:

1) per i beni immobili ed i beni mobili registrati oggetto di ipoteca, ipoteca di primo grado a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;

2) per i beni che non possono costituire oggetto di ipoteca, privilegi speciali in conformità delle disposizioni vigenti.

(9) La domanda per ottenere i finanziamenti, corredata della documentazione indicata dal comitato di cui all'undicesimo comma, deve essere presentata dagli interessati al comitato medesimo per il tramite dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che provvede all'istruttoria, entro due anni dal rientro definitivo nella Regione.

(10) Il finanziamento può essere concesso anche prima del rientro definitivo, purché questo si verifichi, pena la revoca del finanziamento stesso, entro un anno dalla sua concessione.

L'erogazione delle somme resta, in ogni caso, subordinata all'effettivo rientro.

(11) Alla gestione del fondo sovrintende un comitato amministrativo, presieduto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è composto:

- del direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;



- di due rappresentanti delle associazioni operanti in favore degli emigrati e di due rappresentanti dei patronati rappresentati in Consulta;
- di un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che svolge anche funzioni di segretario;
- di due componenti designati, rispettivamente, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le province siciliane;
- di un dirigente tecnico in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
- di un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

(12) Il comitato, i cui componenti durano in carica 4 anni, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, ed ha sede presso l'Assessorato medesimo.

(13) Ai componenti il comitato che risiedono in località diverse da quella sede del comitato, compete, per la partecipazione alle sedute, il trattamento di missione nella misura prevista per i direttori regionali.

(14) Il comitato delibera sulle caratteristiche delle iniziative da ammettere a finanziamento, sulla documentazione da produrre a corredo delle istanze, nonché sulla concessione dei finanziamenti medesimi. Il comitato può disporre accertamenti tecnici al fine di verificare la consistenza delle iniziative e la loro rispondenza alle finalità previste.

(15) Sulle istanze relative ai finanziamenti il comitato delibera entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione delle istanze stesse.

(16) Gli interessi maturati sulle giacenze del fondo, calcolati con le modalità previste dalla legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, confluiscono al conto economico della gestione del fondo stesso.

(17) L'ammontare dell'eventuale perdita viene addebitato al fondo.

(18) Gli utili della gestione del fondo sono portati ad incremento dello stesso.

(19) L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito gestori del ser-

vizio di cassa della Regione apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo.

(20) Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.

Articolo 16

Sostituito con l'art. 18 legge regionale 38/1984

(1) Il finanziamento disposto dall'art. 14 è cumulabile con quelli di cui all'art. 15.

(2) I finanziamenti disposti per le iniziative di cui alle lettere a, b e c dell'art. 15 non sono cumulabili fra di loro e per le attività previste dalla lett. a il finanziamento può essere richiesto per una sola di esse. I finanziamenti predetti sono concessi per una volta sola ed a condizione che gli interessati si impegnino a non modificare la destinazione dei locali, opere ed attrezzature per il periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo ed a comprovare, per il credito di esercizio, l'avvenuto utilizzo delle somme.

(3) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, anche a mezzo degli organi periferici, effettua ispezioni sull'osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, la revoca dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

(4) Per le provvidenze disposte dagli articoli 14 e 15 si applica il terzo comma dell'art. 10.

Articolo 18

Modificato con l'art. 20 legge regionale 38/1984

(1) L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere un contributo annuo per le spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che siano rientrati

definitivamente nella Regione a far data dal 20 febbraio 1975 dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti il rientro.

(2) Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

(3) Il contributo, che non può superare l'ammontare di lire 50 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

Articolo 19

(1) Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni.

Articolo 21

Modificato con gli artt. 1 e 21 legge regionale 38/1984

(1) L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di cui all'art. 18 operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.

Articolo 27

Sostituito con l'art. 26 legge regionale 38/1984

(1) Ai fini del conseguimento del diritto a pensione l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è



autorizzato a procedere al rimborso in unica soluzione, in favore dei lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi ai periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria nel limite massimo di 15 anni di lavoro-effettuati in paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, nonché effettuati in paesi esteri convenzionati con l'Italia, limitatamente ai periodi di lavoro antecedenti all'estensione di tali assicurazioni obbligatorie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

(2) I benefici previsti dal presente articolo sono estesi ai lavoratori il cui rientro sia avvenuto successivamente alla data del 20 febbraio 1975.

Articolo 28

Modificato con l'art. 3 legge regionale 93/1981, l'art. 2 legge regionale 63/1983 e l'art. 27 legge regionale 38/1984

(1) Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, i comuni sono autorizzati ad erogare un contributo straordinario nella seguente misura: lire 300 mila agli emigrati provenienti da paesi europei, lire 600 mila agli emigrati provenienti dai paesi extra-europei a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

(2) Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e il trentesimo giorno successivo.

(3) Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certi-

ficazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro ovvero di godimento del trattamento pensionistico liquidato all'estero.

(4) Nel caso di temporanea indisponibilità delle somme di cui all'art. 10-bis, i comuni sono autorizzati, per l'erogazione del contributo, ad utilizzare stanziamenti propri o in gestione destinati a spese elettorali.



Bilancio approvato di spesa per l'anno 2000

**Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza sociale,
della Formazione professionale e dell'Emigrazione**
Interventi a favore dei lavoratori emigranti

Categoria: acquisto di beni e servizi

- Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e ai componenti del Comitato direttivo; rimborso spese di viaggio ai componenti le rappresentanze degli emigrati partecipanti alla Conferenza regionale dell'emigrazione. Convenzioni con Enti e organismi operanti nel settore turistico e dei trasporti per la fornitura ai consultori di biglietti di viaggio in luogo del rimborso spese.

Lire 40 milioni

- Spesa per l'attuazione dei compiti e il funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione nonché per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale dell'emigrazione.

Lire 11 milioni

- Spese per l'istituzione e la meccanizzazione del servizio dell'anagrafe dell'emigrazione.

Lire 0

- Concorso della Regione alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli Affari Esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la regione siciliana partecipi ufficialmente.

Lire 0

- Spese per l'avvio e la permanenza in colone marine e montane site in Sicilia di figli di lavoratori emigrati e immigrati.

Lire 550 milioni

- Spese per iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.

Lire 500 milioni

- Spese per abbonamenti a quotidiani siciliani, nonché a quotidiani e setti-

manali in lingua italiana pubblicati all'estero di cui all'art. 68 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 in favore di associazioni di emigrati e di istituti di patronato operanti all'estero.

Lire 0

- Spese per l'organizzazione di corsi, incontri, riunioni, dibattiti e conferenze, da svolgersi pure all'estero, nonché per la promozione e organizzazione della Conferenza dell'emigrazione delle regioni meridionali e insulari.

Lire 450 milioni

- Spese per la redazione e la pubblicazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché per il compenso al direttore responsabile del notiziario e il trattamento di missione e di rimborso spese di viaggio ai componenti del Comitato.

Lire 0

- Spese per l'avvio e la permanenza in campeggi di figli di lavoratori emigrati e immigrati.

Lire 450 milioni

- Spese per iniziative volte: alla formazione e riqualificazione dei lavoratori che intendano emigrare o siano rimpatriati o immigrati in Sicilia; al reinserimento dei figli degli emigrati o degli immigrati negli ordinamenti scolastici nazionali o esteri; all'effettuazione dei corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e operatori sciali; all'informazione e all'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari.

Lire 100 milioni

- Spese per la organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati siciliani all'estero e loro famiglie e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie.

Lire 800 milioni

- Spese per gettoni di presenza ai componenti degli organi collegiali previsti dalla legge regionale 38/1984.

Lire 45 milioni

- Contributi alle associazioni e organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati nonché agli enti e ai patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, per il potenziamento delle strutture organizzative e per l'attività promozionale nel settore dell'emigrazione.

Lire 569 milioni

- Borse di studio in favore dei figli dei lavoratori emigrati all'estero e degli orfani di emigrati privi di assistenza ex Enaoli per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale, di scuola di istruzione di secondo grado e di corsi universitari.

Lire 18 milioni

- Contributo annuo sulle spese di gestione in favore di cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50% da lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia.

Lire 0

- Contributi alle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite di lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia per concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi ai soci.

Lire 0

- Rimborso ai lavoratori siciliani emigrati all'estero e rientrati in Sicilia del 50% dei contributi previdenziali dagli stessi versati all'Inps per il riscatto dei periodi di lavoro non coperti da assicurazione obbligatoria effettuati in Paesi esteri.

Lire 92 milioni



- Somma da erogare ai comuni per la corresponsione di un contributo sulle spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana e alle elezioni amministrative; di contributi ai lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia, per rimborso spese di trasporto masserizie e di viaggio; di contributi per il ricovero in istituti di beneficenza degli emigrati e dei loro congiunti; di contributi per la traslazione delle salme di lavoratori o pensionati o di loro congiunti deceduti all'estero.

Lire 0

- Concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo o la trasformazione di immobili per uso di abitazioni; per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo o la trasformazione di immobili per uso di abitazioni; per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, l'ampliamento o trasformazione di locali per l'attività artigianali, commerciali, turistiche o per l'esercizio di piccole aziende industriali nonché per l'acquisto, il rinnovo o il potenziamento delle attrezzature necessarie; per l'acquisto di fondi rustici; per la costruzione, l'armamento e l'ammodernamento di natanti da pesca e per l'acquisto di attrezzature da pesca.

Lire 258 milioni

- Contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro, in favore delle cooperative di produzione e lavoro, agricole, di servizi, turistiche e di pescatori, costituite per almeno il 50% da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia.

Lire 0

- Concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo o la trasformazione di immobili per uso di abitazione propria.

Lire 6.557 milioni

